



noyb – European Center for Digital Rights
Goldschlagstraße 172/4/3/2
1140 Vienna
Austria

Al Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00187 Roma
via e-mail: protocollo@gpdp.it

Vienna, 06.06.2024

Numero di caso *noyb*: **C081-10**

Reclamante:

[REDACTED]
[REDACTED] Italia

Nomi utente Facebook e
Instagram

Facebook: [REDACTED]
Instagram: [REDACTED]

Rappresentato ex articolo 80,
paragrafo 1 GDPR da:

noyb – European Center of Digital Rights
Goldschlagstraße 172/4/3/2, 1140 Vienna, Austria

nei confronti di:

Meta Platforms Ireland Limited
Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Dublin, Irlanda

riguardante:

l'utilizzo di dati personali per forme indefinite di "tecnologia di intelligenza artificiale", con conseguente violazione degli articoli 5, commi 1 e 2, 6, comma 1, 9, comma 1, 12, commi 1 e 2, 13(1) e (2), 17(1)(c), 18(1)(d), 19, 21(1) e 25 GDPR

RECLAMO

INTRODUZIONE

Considerato il breve tempo trascorso da quando Meta ha annunciato di voler assimilare in modo irreversibile i dataset di oltre 400 milioni di soggetti dell'UE/SEE nell'ambito di tecnologie di "intelligenza artificiale" non definite, senza alcuna indicazione sulle finalità di tali sistemi, vediamo l'urgente necessità di presentare questo reclamo.

Meta sembra violare, quantomeno, l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, l'articolo 6, paragrafi 1 e 4, l'articolo 9, paragrafo 1, gli articoli 12 e 13, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), gli articoli 18 e 19, l'articolo 21, paragrafo 1, e l'articolo 25 del GDPR. Il reclamo si basa essenzialmente sui seguenti elementi:

- **Meta non ha alcun interesse legittimo**, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR, che possa prevalere sull'interesse del reclamante e nessun'altra base giuridica per trattare una così grande quantità di dati personali per scopi totalmente indefiniti.
- Meta tenta effettivamente di ottenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nell'ambito di **sistemi tecnici indefiniti e vaghi** ("tecnologia di intelligenza artificiale") **senza mai specificare la finalità del trattamento** ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del GDPR.
- Meta ha fatto tutto il possibile per **dissuadere gli interessati dall'esercitare il loro diritto di scelta**, fingendo che gli interessati godano solo di un diritto di opposizione ("opt-out") invece di affidarsi al consenso ("opt-in") e utilizzando diffusamente **modelli ingannevoli** per dissuadere gli utenti dall'opporre ai sensi dell'articolo 21 del GDPR.
- Meta **non fornisce le informazioni richieste dalla legge** "in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile" né utilizza "un linguaggio semplice e chiaro".
- Meta stessa afferma di non essere in grado di distinguere adeguatamente (i.) tra gli interessati per i quali può contare su una base giuridica e altri interessati per i quali tale base giuridica non esiste e (ii.) tra i dati personali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9 del GDPR e altri dati che non vi rientrano.
- Meta stessa afferma che **il trattamento dei dati personali è irreversibile** e non è in grado di rispettare il "diritto all'oblio" una volta che i dati personali del reclamante vengono inseriti in una (non meglio specificata) "tecnologia di intelligenza artificiale".

Di conseguenza, e dato che Meta stessa sostiene che il trattamento dei dati personali del reclamante **non può essere revocato dopo il 26.06.2024**, chiediamo (vedi capitolo 3 di questo reclamo) che l'Autorità prenda (tra le altre cose) le seguenti misure urgenti:

- adottare una misura d'urgenza **ai sensi dell'articolo 66 del GDPR** per impedire l'imminente trattamento dei dati personali del ricorrente - e di 400 milioni di residenti nell'UE/SEE - senza il consenso di questi soggetti.
- **indagare a fondo sulla questione** ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, del GDPR;
- **vietare l'uso di dati personali per una non meglio definita "tecnologia di intelligenza artificiale"** senza il consenso del reclamante e degli altri interessati.

SOMMARIO

1. FATTI	6
1.1. Probabile accordo con la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC)	6
1.2. Modifiche di Meta all'informativa sulla privacy operativa dal 26.06.2024.....	7
1.2.1. Modifiche all'informativa sulla privacy	7
1.2.2. Utilizzo per una "tecnologia di intelligenza artificiale" non definita	8
1.3. Ambito del trattamento	9
1.3.1. Nessuna limitazione in base alla tipologia dei dati personali.....	9
1.3.2. Nessuna limitazione per "specifiche finalità" come richiesto dall'articolo 5 GDPR.....	10
1.3.3. Nessuna limitazione temporale, essendo consentito l'uso di dati personali molto vecchi	11
1.3.4. Nessuna anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati personali	11
1.3.5. Inoltro dei dati personali a qualsiasi "terza parte"	11
1.3.6. Riepilogo: nessuna limitazione delle operazioni di trattamento	12
1.4. Problemi tecnici prevedibili nell'attuazione della nuova informativa di Meta.....	12
1.4.1. Mancata separazione tra gli interessati che si oppongono e che non si oppongono.....	12
1.4.2. Mancata separazione dei dati personali ai sensi degli articoli 6 e 9	13
1.4.3. Mancanza di separazione tra i dati personali UE/SEE e gli altri dati	14
1.5. I dati personali non possono essere "dimenticati" da un sistema di intelligenza artificiale	14
1.6. Informazioni al reclamante via e-mail.....	15
1.6.1. Oggetto ingannevole, senza alcun accenno all'intelligenza artificiale o al diritto di opposizione (CTA).....	15
1.6.2. Nessun "invito all'azione" (CTA) nell'e-mail, contrariamente ad altre e-mail di Meta	17
1.6.3. I link sulla email di Meta hanno lo scopo di bloccare l'accesso alle informazioni e il diritto di opposizione	18
1.6.4. È necessario tornare indietro e fare nuovamente clic sul collegamento contenuto nell'e-mail.....	21
1.7. Modulo online ingannevole per esercitare il diritto di opposizione	21
1.7.1. Obbligo di fornire dati personali del tutto irrilevanti.....	21
1.7.2. Processo di "revisione" fasullo	23
1.7.3. Panoramica del processo di opt-out come "imbuto di conversione"	23
1.7.4. Alternativa semplice e intuitiva per consentire l'opposizione.....	24
1.8. Seconda opposizione nascosta riguardante l'utilizzo di dati da terza parte	25
2. VIOLAZIONI DEL GDPR	26
2.1. La mancanza di una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR.....	26
2.2. La giurisprudenza esistente nella causa C-252/21 Bundeskartellamt è chiara.....	26
2.3. Mancanza di un "interesse legittimo" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR (fase 1)	27
2.3.1. Meta fa affidamento su "mezzi tecnici" - non su un "interesse legittimo"	27
2.3.2. Gli "interessi legittimi" riconosciuti dal GDPR sono generalmente difensivi.....	28
2.3.3. Guadagnare denaro in sé non è un "interesse legittimo"	28
2.3.4. La mera estrazione dei dati non costituisce di per sé un "interesse legittimo"	29
2.3.5. Violazione degli articoli 5, 12, 13, 17, paragrafo 1, lettera c), 18, 19, 21, paragrafo 1 e 25 GDPR.....	29
2.3.6. Inclusione di "dati sensibili" ai sensi dell'articolo 9 GDPR	29
2.3.7. Mancata separazione dei dati personali degli interessati.....	30
2.3.8. Sintesi sull'esistenza di un "legittimo interesse"	30

2.4.	Il trattamento di tutti i dati per qualsiasi scopo non costituisce un trattamento strettamente necessario (Fase 2)	30
2.5.	Meta non riesce a superare nemmeno il test di bilanciamento (Fase 3).....	31
2.5.1.	Interpretazione alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE	31
2.5.2.	Il carattere illecito dell'iniziale raccolta di dati personali.....	32
2.5.3.	Quantità eccezionalmente grande e illimitata di dati personali.....	33
2.5.4.	Dati personali in gran parte non pubblici.....	33
2.5.5.	Tecnologia ad alto rischio con problemi ricorrenti	34
2.5.6.	Nessun diritto di opposizione una volta utilizzati i dati personali ("No way back").....	35
2.5.7.	Ruolo monopolistico di Meta	35
2.5.8.	Caso tipico di "trattamento secondario" illimitato.....	35
2.5.9.	Aspettative degli interessati.....	36
2.5.10.	Standard di settore.....	36
2.5.11.	Meta fallisce il test di bilanciamento generale.....	37
2.6.	Violazioni dell'articolo 5 GDPR.....	37
2.6.1.	Correttezza e trasparenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).....	37
2.6.2.	Limitazione della finalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 4.....	38
2.6.3.	Minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).....	39
2.6.4.	Esattezza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).....	39
2.6.5.	Limitazione della conservazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e).....	39
2.6.6.	Responsabilizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2	39
2.7.	Violazione dell'articolo 12 GDPR.....	40
2.8.	Violazione dell'articolo 13 GDPR.....	40
2.9.	Violazione degli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), 19 e 21, paragrafo 1 GDPR.....	41
2.10.	Violazione dell'articolo 25 GDPR.....	41
3.	RICHIESTE.....	42
3.1.	Dovere di agire	42
3.2.	Indagine ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1 GDPR	43
3.3.	Blocco preliminare del trattamento ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, GDPR e procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66 GDPR	43
3.3.1.	Urgenza basata sull'incombente inizio del trattamento e sulla sua irreversibilità.....	43
3.3.2.	Insussistenza di un pericolo imminente per Meta e limitazione a tre mesi della misura d'urgenza	44
3.3.3.	Improbabilità di un intervento da parte dell'autorità di controllo irlandese	44
3.4.	Poteri correttivi ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, GDPR	45
3.5.	Sanzioni	45

1. FATTI

Di seguito viene riportato un breve riassunto dei fatti al momento della presentazione del reclamo, che potrà essere integrato da ulteriori informazioni che potrebbero emergere nelle prossime settimane e nel corso dell'indagine.

1.1. Probabile accordo con la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC)

Meta ha dichiarato che le seguenti violazioni del GDPR derivano da un accordo con la Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), in qualità di autorità di controllo capofila:

“Meta delayed the launch following a number of enquiries from the DPC which have been addressed. Meta is now giving users a jewel notification, additional transparency measures (AI privacy centre articles), a dedicated objection mechanism, 4 weeks from notification to users to date of initial training so there is now a time between notification and training.

Meta has advised the DPC that only that personal data (posts not comments) shared by users based in the EU to a public audience on Instagram and Facebook at the time of training will be used and that this will not include personal data from accounts belonging to users under 18.”¹

In italiano: “Meta ha ritardato il lancio a seguito di una serie di richieste da parte della DPC, che sono state affrontate. Meta sta ora fornendo agli utenti *una notifica gioiello, misure di trasparenza aggiuntive (articoli dell'AI privacy center), un meccanismo di opposizione dedicato, 4 settimane dalla notifica agli utenti alla data della formazione iniziale, in modo che ci sia ora un tempo tra la notifica e l'inizio della formazione.*

Meta ha informato la DPC che saranno utilizzati solo quei dati personali (post e non commenti) condivisi da utenti con sede nell'UE diretti al pubblico su Instagram e Facebook al momento del training e che non saranno inclusi i dati personali provenienti da account appartenenti a utenti minori di 18 anni.”

Evidenziamo qui che l'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) del GDPR prevede la promozione della consapevolezza generale dei titolari del trattamento riguardo agli obblighi imposti loro dal GDPR, ma non tali "accordi" preventivi con l'autorità di controllo, che in seguito sarà probabilmente anche l'autorità chiamata a decidere su possibili reclami. La condotta di Meta non sembra inoltre essere basata su accordi di questo tipo con altre autorità di controllo interessate o con l'EDPB.

Evidenziamo inoltre che le operazioni di trattamento di Meta sembrano violare le **decisioni EDPB n° 3/2022 (su Facebook) e 4/2022 (su Instagram)**, che la DPC continua a non voler applicare (si vede la causa della DPC contro l' EDPB presso il Tribunale dell'Unione Europea).²

¹Uno fra i molteplici comunicati stampa: <https://www.thejournal.ie/facebook-data-ai-6391876-May2024/>

²Tribunale dell'Unione Europea, causa T-70/23.

1.2. Modifiche di Meta all'informativa sulla privacy operativa dal 26.06.2024

1.2.1. Modifiche all'informativa sulla privacy

Meta ha aggiornato la propria informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo <https://www.facebook.com/privacy/policy>.

L'entrata in vigore della nuova informativa è prevista per il 26.06.2024. Meta non ha fornito un riepilogo o un documento di confronto che consenta ai soggetti interessati di comprendere rapidamente i cambiamenti.

Per quanto abbiamo potuto vedere, il termine "artificiale" o "IA" è menzionato solo in quattro voci dell'informativa sulla privacy che ammonta a 127 pagine stampate in formato A4,³ ovvero:

- **Nella sezione introduttiva:**
 - l'introduzione ora dichiara: *"We're updating our Privacy Policy, including how we use your information for AI at Meta."* In italiano: "Stiamo aggiornando la nostra Informativa sulla privacy, che include il modo in cui utilizziamo i vostri dati per l'IA di Meta."
- **Al titolo "How do we use your information?" (che definisce lo scopo del trattamento):**
 - al sotto paragrafo *"Researching and innovating for social good"*, l'informativa ora dice: *"We support research in areas like artificial intelligence and machine learning"*. In italiano: "Sosteniamo la ricerca in aree come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico."
- **In una tabella sotto il titolo "Performance of a contract" (che definisce la base giuridica del trattamento):**
 - l'informativa ora dichiara: *"Provide and curate artificial intelligence technology in our Products, enabling the creation of content like text, audio, images and videos, including by understanding and recognising your use of content in the features."* In italiano: "Fornire e curare la tecnologia di intelligenza artificiale nei nostri Prodotti, consentendo la creazione di contenuti come testo, audio, immagini e video, anche attraverso la comprensione e il riconoscimento dell'uso dei contenuti nelle funzionalità."
- **6 volte, in una tabella sotto il titolo "Interessi legittimi" (che definisce la base giuridica del trattamento):**
 - l'informativa ora dichiara: *"To develop and improve artificial intelligence technology (also called AI at Meta) we provide, on our Products and to Third Parties"* In italiano: "Per sviluppare e migliorare la tecnologia di intelligenza artificiale (chiamata anche AI a Meta) che forniamo, sui nostri Prodotti e per Terze Parti."
 - Più in basso, l'informativa dice inoltre: *"We support research in areas like artificial intelligence and machine learning"*. In italiano: "Sosteniamo la ricerca in aree come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico."

³ Sulla base della nuova informativa, se si sceglie di stampare la "versione stampabile" con Firefox come browser.

- *L'informativa sulla privacy aggiornata (di 124 pagine stampate) non consente al soggetto interessato medio di comprendere l'effettivo utilizzo dei suoi dati personali. Si noti che questa descrizione è estremamente vaga e persino contrastante.*
- *In particolare, la formulazione aggiunta sulle finalità ("innovare per il bene sociale") e quella modificata sulla base giuridica (che indica l'utilizzo dei dati personali per una non meglio definita "tecnologia di intelligenza artificiale" nell'interesse di Meta e di terzi) sono contrastanti.*

1.2.2. Utilizzo per una "tecnologia di intelligenza artificiale" non definita

Meta informa gli interessati che i loro dati saranno utilizzati da una non meglio definita "tecnologia di intelligenza artificiale", un termine estremamente ampio che descrive un insieme indefinito di tecnologie, attuali e future, vagamente collegate tra loro.

La sola pagina inglese di Wikipedia elenca innumerevoli tecniche diverse che possono essere considerate una "tecnologia di intelligenza artificiale", con applicazioni e implicazioni molto diverse per i soggetti interessati. Esse includono: ricerca e ottimizzazione, varie forme di logica, metodi probabilistici, classificatori e apprendimento statistico, reti neurali artificiali, deep learning, trasformatori generativi pre-addestrati (GPT), modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), apprendimento automatico, reti neurali, IA generativa, riconoscimento dei volti, traduzione di testi, tecnologie predittive e molte altre ancora.⁴ Wikipedia definisce l'"intelligenza artificiale" come "nella sua accettazione più ampia, [l']intelligenza esibita dalle macchine, in particolare dai sistemi informatici".⁵

Esempio: anche se l'interferenza può essere minore se un sistema è addestrato a comprendere il parlato (riconoscimento vocale), una persona interessata potrebbe non essere d'accordo qualora la sua voce venisse utilizzata per generarne un'altra che le somiglia ("clone vocale") o se i suoi dati venissero utilizzati per classifiche di credito, annunci, previsioni sulla salute o per calcolare i premi assicurativi.

Meta non rivela in relazione a quale tipo di "tecnologia di intelligenza artificiale" intenda utilizzare i dati personali – né tantomeno per quale scopo.

⁴ Si veda, ad esempio: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence. Questo elenco casuale ha lo scopo di dimostrare che non esiste un'interpretazione comune di ciò che costituisce una "tecnologia di intelligenza artificiale" e di ciò che invece non lo è.

⁵ Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

1.3. Ambito del trattamento

Il trattamento dei dati personali che Meta intende effettuare è eccezionalmente ampio. È anche altamente discutibile se Meta sia in grado di separare adeguatamente i dati personali che (i.) rientrano nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, (ii.) rientrano nell'ambito applicativo del GDPR e (iii.) rientrano in quelli per cui l'opposizione ai sensi dell'articolo 21 GDPR sia stata presentata con successo.

L'esatto trattamento dovrebbe essere oggetto di ulteriori indagini da parte delle autorità ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, GDPR e le informazioni seguenti sono naturalmente una sintesi preliminare:

1.3.1. Nessuna limitazione in base alla tipologia dei dati personali

Meta attualmente non limita la quantità o il tipo di dati personali che possono essere utilizzati per sviluppare i sistemi di intelligenza artificiale. Nella sezione "*Where does Meta get training information?*", Meta dichiara:

"Since it takes such a large amount of data to teach effective models, a combination of sources are used for training. We use information that is publicly available online and licensed information. We also use information shared on Meta's Products and services. This information could be things like posts or photos and their captions. We do not use the content of your private messages with friends and family to train our AIs. There are more details on how we use information from Meta's Products and services in our Privacy Policy.

When we collect public information from the internet or license data from other providers to train our models, it may include personal information. For example, if we collect a public blog post it may include the author's name and contact information. When we do get personal information as part of this public and licensed data that we use to train our models, we don't specifically link this data to any Meta account".⁶

In Italiano: "Poiché è necessaria una quantità così grande di dati per insegnare modelli efficaci, per la formazione viene utilizzata una combinazione di fonti. Utilizziamo informazioni disponibili pubblicamente online e informazioni autorizzate. Utilizziamo anche le informazioni condivise sui prodotti e servizi Meta. Queste informazioni potrebbero essere cose come post o foto e le relative didascalie. Non utilizziamo il contenuto dei tuoi messaggi privati con amici e familiari per addestrare le nostre IA. Maggiori dettagli su come utilizziamo le informazioni provenienti dai prodotti e servizi Meta sono disponibili nella nostra Informativa sulla privacy.

Quando raccogliamo informazioni pubbliche da Internet o concediamo dati in licenza da altri fornitori per addestrare i nostri modelli, potrebbero includere informazioni personali. Ad esempio, se raccogliamo un post di un blog pubblico, potrebbe includere il nome dell'autore e le informazioni di contatto. Quando otteniamo informazioni personali come parte di questi dati pubblici e autorizzati che utilizziamo per addestrare i nostri modelli, non colleghiamo specificamente questi dati a nessun account Meta."

C'è solo una (piccola) eccezione alle affermazioni radicali di Meta, vale a dire i "messaggi privati" tra due singoli utenti. Vale la pena notare che qualsiasi altra forma di comunicazione privata, come le chat con un'azienda, una pagina Facebook o altre

⁶ Vedi <https://www.facebook.com/privacy/genai/>

comunicazioni all'interno di un gruppo Facebook chiuso non sembrano essere coperte da questa eccezione.

→ *In altre parole, tutti i dati presenti sulle piattaforme Meta e tutti i dati fuori dalle piattaforme Meta (diverse dalle chat individuali) potranno essere utilizzati per le operazioni di trattamento.*

1.3.2. Nessuna limitazione per “specifiche finalità” come richiesto dall'articolo 5 GDPR

Meta inoltre non pone limiti agli scopi per il quale questi sistemi di intelligenza artificiale potrebbero essere utilizzati in futuro, poiché individua semplicemente lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale stessi come scopo dell'operazione di trattamento. Non vi è alcuna differenziazione tra i seguenti esempi:

- Un sistema di intelligenza artificiale per rilevare bot, comportamenti illegali e simili (sicurezza)
- Un sistema di intelligenza artificiale che consente agli utenti di interagire e rispondere a domande (“assistente”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per migliorare le immagini caricate dagli utenti (“filtri fotografici”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per aiutare a trovare informazioni più rilevanti nel newsfeed (personalizzazione)
- Un sistema di intelligenza artificiale per le società esterne di rating del credito (“classifica del credito”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire alle aziende di prendere decisioni sulle assunzioni (“processo decisionale automatizzato”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire agli inserzionisti di sfruttare i punti deboli degli utenti (“annunci psicologici”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire ai partiti politici di influenzare le elezioni (“influenza politica”)
- Un sistema di intelligenza artificiale per consentire al governo di identificare possibili reati e persone sospettate
- Un sistema di intelligenza artificiale può essere utilizzato per le auto a guida autonoma, ma anche per i droni militari
- Un sistema di intelligenza artificiale incaricato di creare quante più graffette possibile⁷

→ *Ovviamente, questo elenco è solo un esempio speculativo, ma mostra che Meta sta cercando di rendere un intero gruppo di tecnologie di elaborazione dati il presunto “scopo” ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), GDPR. Solitamente, nel GDPR, le tecnologie non sono uno scopo, ma un “mezzo”.*

⁷ Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Instrumental_convergence#Paperclip_maximizer.

1.3.3. Nessuna limitazione temporale, essendo consentito l'uso di dati personali molto vecchi

Si noti che Meta non ha proposto alcuna limitazione sull'età dei dati per lo sviluppo dei proposti sistemi di intelligenza artificiale. Meta sembra voler utilizzare numerosi account “dormienti” come fonte di dati personali, quando l'utente potrebbe non essere nemmeno a conoscenza di ciò che avviene sulle piattaforme o non reagire ai messaggi riguardanti Meta. Ciò consente a Meta di generare ricavi anche nei confronti degli interessati che non utilizzano sostanzialmente il servizio da anni (“riciclaggio dei dati”). Tali dati normalmente avrebbero dovuto essere soggetti a procedure di cancellazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR, che Meta non ha mai implementato.

1.3.4. Nessuna anonimizzazione o pseudonimizzazione dei dati personali

Facciamo presente che Meta non finge nemmeno di assicurarsi che i dati personali vengano ridotti al minimo o limitati in alcun modo.

In particolare, il GDPR prevede solitamente processi come l'anonimizzazione o (almeno) la pseudonimizzazione come approcci per implementare i requisiti di cui all'articolo 5 o per rispettare gli obblighi legati ai principi di *privacy by design* e *by default*.

Nessuno dei documenti forniti da Meta al reclamante contiene alcun accenno, e tanto meno un chiaro impegno legale, in tale direzione.

1.3.5. Inoltro dei dati personali a qualsiasi “terza parte”

Meta, inoltre, non limita l'uso dei dati personali (che saranno contenuti in qualsiasi modello di intelligenza artificiale) all'uso interno da parte di Meta o all'interno dei prodotti Meta, ma prevede esplicitamente che qualsiasi “tecnologia di intelligenza artificiale” possa essere fornita anche a “terze parti”:

“To develop and improve artificial intelligence technology (also called AI at Meta) we provide, on our Products and to Third Parties.”⁸

In Italiano: *“Per sviluppare e migliorare la tecnologia di intelligenza artificiale (chiamata anche AI in Meta) forniamo, sui nostri Prodotti e a Terze Parti.”*

⁸ Vedi <https://www.facebook.com/privacy/policy/version/25238980265745528>

Inoltre, la formulazione di Meta prevede esplicitamente che terze parti possano “scoprire... informazioni” tramite la sua tecnologia di intelligenza artificiale:

“To create, provide, support and maintain artificial intelligence technology that enables people, businesses, and others to express themselves, communicate, and discover and engage with information relevant to their interests.”⁹

In Italiano: “Creare, fornire, supportare e mantenere la tecnologia di intelligenza artificiale che consente a persone, aziende e altri di esprimersi, comunicare, scoprire e interagire con informazioni rilevanti per i loro interessi”.

Mentre Meta ha alcune pagine informative, che ad esempio nominano terze parti specifiche per "modelli di intelligenza artificiale generativa",¹⁰ ciò non si riflette sull'informativa privacy (legalmente rilevante).

- Nel complesso, Meta prevede che i dati personali del reclamante e di tutti gli altri **4 miliardi di utenti Meta nel mondo** possano essere forniti a qualsiasi "terza parte" tramite i sistemi di intelligenza artificiale di Meta.
- Ovviamente “terze parti” è un eufemismo per “**chiunque nel mondo**”.

1.3.6. Riepilogo: nessuna limitazione delle operazioni di trattamento

In sintesi, la descrizione del trattamento effettuata da Meta non prevede alcuna delle limitazioni tipiche del trattamento dei dati personali. Sembra che Meta stia cercando di sfruttare l'attuale clamore riguardo alla tecnologia dell'intelligenza artificiale e la mancanza di comprensione al riguardo per adottare trattamenti che altrimenti non sarebbero tollerati.

- Meta prevede l'utilizzo di qualsunque dato personale (raccolto direttamente sulle piattaforme di meta Meta o attraverso terze parti), per qualsiasi scopo (dichiarando semplicemente “AI” come “finalità specifica”), senza limiti di tempo, senza alcuna forma di anonimizzazione o pseudonimizzazione e potenzialmente con chiunque nel mondo come destinatario delle informazioni provenienti da questi sistemi.

1.4. Problemi tecnici prevedibili nell'attuazione della nuova informativa di Meta

Sulla base delle osservazioni di Meta in altri casi relativi al GDPR, è ovvio che l'approccio proposto da Meta per utilizzare una base giuridica adeguata e chiara per ogni singola categoria di dati non è realizzabile nel modo in cui Meta sta attualmente conducendo il trattamento.

1.4.1. Mancata separazione tra gli interessati che si oppongono e che non si oppongono

⁹ Vedi <https://www.facebook.com/privacy/policy/version/25238980265745528>

¹⁰ Vedi <https://www.facebook.com/privacy/dialog/ai-partners/>

Il funzionamento di un social network, in cui i dati sono spesso condivisi o mescolati, di solito comporta che un'opposizione non si applichi (tecnicamente) ai dati che non sono direttamente collegati ad un account. Meta stessa spiega di non poter separare i dati personali dei (non-)utenti da quelli degli utenti dei suoi servizi:

*"Even if you don't use our Products and services or have an account, we may still process information about you to develop and improve AI at Meta. For example, this could happen if you appear anywhere in an image shared on our Products or services by someone who does use them or if someone mentions information about you in posts or captions that they share on our Products and services."*¹¹

In Italiano: "Anche se non utilizzi i nostri Prodotti e servizi o non disponi di un account, potremmo comunque elaborare le informazioni su di te per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale su Meta. Ad esempio, ciò potrebbe accadere se appari in un punto qualsiasi di un'immagine condivisa sui nostri Prodotti o servizi da qualcuno che li utilizza o se qualcuno menziona informazioni su di te nei post o nelle didascalie che condivide sui nostri Prodotti e servizi."

Allo stesso modo, nel modulo di opposizione Meta ammette che non può, in effetti, separare i dati personali delle persone che si sono opposte (effettuando il c.d. "opt-out") dai dati personali degli altri utenti:

*"We may still process information about you to develop and improve AI at Meta, even if you object or don't use our Products and services. For example, this could happen if you or your information: - Appear anywhere in an image shared on our Products or services by someone who uses them - Are mentioned in posts or captions that someone else shares on our Products and services"*¹²

In Italiano: "Potremmo comunque trattare informazioni su di te per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale su Meta, anche se ti opponi o non utilizzi i nostri prodotti e servizi. Ad esempio, ciò potrebbe accadere se tu o le tue informazioni: - Appaiono in un'immagine condivisa sui nostri Prodotti o servizi da qualcuno che li utilizza - Sono menzionati in post o didascalie che qualcun altro condivide sui nostri Prodotti e servizi"

La stessa limitazione tecnica si applica, ovviamente, all'uso dei dati personali di vari utenti del servizio, ad esempio quando un utente che si è opposto si trova in un'immagine caricata da un utente che non si è opposto.

1.4.2. Mancata separazione dei dati personali ai sensi degli articoli 6 e 9

Anche quando si tratta dei dati personali di uno specifico interessato, Meta sostiene da tempo di non essere tecnicamente in grado di distinguere tra i dati personali che rientrano nell'ambito applicativo di cui all'articolo 6 GDPR e i cosiddetti dati "sensibili", cioè protetti dall'articolo 9 GDPR.

Infatti, Meta è attualmente impegnata in un contenzioso dinanzi alla CGUE nella causa C-446/21 *Schrems*, in cui Meta ha affermato di "non separare" le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 9 GDPR dalle altre categorie di dati. Meta sarebbe pertanto incapace di rispettare l'articolo 9 GDPR.

¹¹ Vedi <https://www.facebook.com/privacy/genai/>

¹² Vedi <https://help.instagram.com/contact/233964459562201> (per Instagram) e <https://www.facebook.com/help/contact/6359191084165019> (per Facebook).

Dato che Meta ha ripetutamente dichiarato di non effettuare alcuna separazione tra i dati di cui all'articolo 9 GDPR e altri dati personali – anche davanti alla CGUE – sembra probabile che tale differenziazione non sarà operata neanche quando i dati degli utenti verranno utilizzati per sviluppare un modello di intelligenza artificiale. Lo stesso problema si applica anche ai dati personali contemplati dall'articolo 10 GDPR.

Come spiegato più dettagliatamente di seguito, l'articolo 9 GDPR non prevede la possibilità di avvalersi della base giuridica dell'“interesse legittimo” al fine di rendere legittimo il trattamento delle “categorie particolari di dati”. Invece, tali dati personali verrebbero comunque utilizzati per sviluppare i sistemi di intelligenza artificiale di Meta utilizzando tale base giuridica.

1.4.3. Mancanza di separazione tra i dati personali UE/SEE e gli altri dati

Inoltre, Meta ha più volte sostenuto che il trattamento dei dati costituisce un sistema globale unificato e non può essere “separato”. Nel contenzioso sui trasferimenti di dati UE-USA (cfr. decisione EDPB 1/2023), Meta ha, ad esempio, sostenuto quanto segue:

- [REDACTED] (Relazione "confidenziale" del [REDACTED] per conto di Facebook Ireland Ltd del 24.09.2021) oppure
- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] " [REDACTED]
[REDACTED] senza data).

Sulla base delle stesse osservazioni di Meta, dubitiamo quindi che Meta sia tecnicamente in grado di effettuare una “separazione netta” tra i dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 GDPR e i dati personali degli utenti che potrebbero non essere soggetti al GDPR (ad esempio utenti non-UE/SEE).

Per il reclamante ciò significa che, indipendentemente dal fatto che un'opposizione venga presentata e approvata, è molto probabile che i dati personali vengano comunque trattati.

→ *La stessa Meta afferma di non poter separare adeguatamente i dati personali UE/SEE da altri dati personali. Sembra altamente discutibile che Meta possa applicare correttamente limitazioni a tutti gli interessati dell'UE/SEE su social network interconnessi a livello globale.*

1.5.I dati personali non possono essere “dimenticati” da un sistema di intelligenza artificiale

Come già evidente da altri sistemi di intelligenza artificiale — come i Large Language Models, che si basano su reti neurali artificiali (vedi ad esempio il reclamo di noyb contro OpenAI)¹³ — i dati personali, una volta immessi in un sistema di intelligenza artificiale,

¹³ Vedi https://nobyb.eu/sites/default/files/2024-04/OpenAI%20Complaint_EN_redacted.pdf

non possono (secondo i titolari del trattamento) essere “disimparati”, “dimenticati”, cancellati o rettificati.

La stessa Meta afferma che qualsiasi futura opposizione non influenzerebbe l'uso dei dati personali su cui il sistema è già stato “addestrato”:

“We’ll review objection requests in accordance with relevant data protection laws. If your request is honored, it will be applied going forward.”¹⁴

In Italiano: *“Esamineremo le richieste di opposizione in conformità con le leggi pertinenti sulla protezione dei dati. Se la tua richiesta verrà soddisfatta, verrà applicata per il futuro.”*

Sembra quindi probabile che un’“opposizione” effettuata dopo il 26.06.2024 non avrà l’effetto di rendere non più trattabili i dati personali all’interno del LLM – contrariamente agli obblighi di cui all’articolo 17 GDPR (“diritto all’oblio”). Questo approccio irreversibile da parte dei titolari non solo è una violazione del GDPR, ma anche un ulteriore fattore che compromette gravemente i diritti e le libertà degli interessati.

→ *La stessa Meta afferma che i diritti derivanti dal GDPR non potranno essere rispettati dopo il 26.6.2024 e l'eventuale esercizio dei diritti non potrà impedire l'ulteriore trattamento dei dati personali già utilizzati come dati di allenamento.*


1.6. Informazioni al reclamante via e-mail

L’articolo 12 GDPR richiede che le informazioni siano fornite in “forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile” utilizzando un “linguaggio semplice e chiaro” e impone ai titolari del trattamento di “agevolare l’esercizio dei diritti dell’interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22”. Meta ha fatto esattamente il contrario:

1.6.1. Oggetto ingannevole, senza alcun accenno all'intelligenza artificiale o al diritto di opposizione (CTA)

Il reclamante è stato informato delle modifiche tramite un'e-mail con oggetto “Stiamo aggiornando la nostra Informativa sulla privacy mentre espandiamo l'IA di Meta”.

¹⁴ Vedi modulo di opposizione alla pagina: <https://www.facebook.com/help/contact/6359191084165019>



Screenshot: e-mail di Meta (in inglese) come visualizzata in una normale casella di posta di Microsoft Outlook

Nella maggior parte dei programmi di posta elettronica sarebbe visibile al più la scritta “Stiamo aggiornando la nostra informativa sulla Privacy...”. È una conoscenza di base del marketing via e-mail che le prime 2-3 parole dell’oggetto di un’e-mail sono i principali fattori che determinano se le e-mail vengano aperte o no. Di conseguenza, il necessario “invito all’azione” (“Call To Action” - CTA) dovrebbe essere visibile già nelle prime 3-4 parole.¹⁵


L’oggetto scelto da Meta suggerisce all’interessato che non valga la pena leggere questa e-mail, poiché le informative sulla privacy vengono aggiornate continuamente, soprattutto se un utente non ha visitato la pagina nell’ultima settimana ed è quindi probabilmente un utente piuttosto inattivo.

- ➔ È noto che le prime 2-3 parole e un chiaro "invito all'azione" nella riga dell'oggetto sono il fattore principale per cui le e-mail vengono aperte dagli utenti.
- ➔ Meta non ha incluso alcun elemento rilevante nelle prime parole dell'oggetto.
- ➔ Meta è pienamente consapevole di questo fattore, dato che ogni altra comunicazione di Meta segue questi principi fondamentali di progettazione.

¹⁵ Fra diversi esempi: <https://mailchimp.com/de/help/best-practices-for-email-subject-lines/>

1.6.2. Nessun "invito all'azione" (CTA) nell'e-mail, contrariamente ad altre e-mail di Meta

Di solito, Meta invia e-mail con una chiara "call to action" (CTA), solitamente sotto forma di un grande pulsante blu, che evidenzia la possibilità per un utente di interagire o scegliere qualcosa:



Screenshot: e-mail di marketing di Meta con chiara CTA nell'oggetto (dal tedesco: "Si prega di accettare le nostre linee guida contro la discriminazione"), titolo e pulsante blu.

L'e-mail inviata per esercitare il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 GDPR non contiene invece alcun invito all'azione, ma solo un collegamento testuale (link). Tale modalità viene solitamente utilizzata per fornire ulteriori informazioni, non per richiedere un'azione o una scelta dell'utente.



Screenshot: notifica di Meta al reclamante senza CTA nell'oggetto, nel titolo o in un pulsante.

→ È noto che la mancanza di un "invito all'azione" è un altro dei motivi principali per cui gli utenti "abbandonano" un flusso di coinvolgimento. Meta altrimenti comunica sempre con chiarezza.

1.6.3. I link sulla email di Meta hanno lo scopo di bloccare l'accesso alle informazioni e il diritto di opposizione

Anche se l'informazione sull'opt-out è stata inviata all'indirizzo email con il quale l'utente può anche ottenere una nuova password (quindi il canale più "sicuro" di cui Meta dispone) e il link nell'email contiene un "token" che identifica l'utente interessato, tale token non viene utilizzato per consentire all'interessato di identificarsi.

Invece, i token vengono effettivamente utilizzati per richiedere vari passaggi di accesso aggiuntivi non necessari, anche quando si visita un sito Web altrimenti disponibile al pubblico.

Il link informativo utilizzato nelle email di Meta ha la seguente struttura:¹⁶

[https://www.facebook.com/n/?privacy%2Fgenai%2F&entry_point=notification&aref=1717109508947928&medium=email&mid=619b36cbc3d06G5af49c00df46G619b3b6523fd8G8151&n_m=\[email_address\]&rms=v2&irms=true](https://www.facebook.com/n/?privacy%2Fgenai%2F&entry_point=notification&aref=1717109508947928&medium=email&mid=619b36cbc3d06G5af49c00df46G619b3b6523fd8G8151&n_m=[email_address]&rms=v2&irms=true)

Il link di opposizione ha la seguente struttura:¹⁷

[https://www.facebook.com/n/?help%2Fcontact%2F6359191084165019&aref=1717137977463652&medium=email&mid=619ba0d975092G5af4aca38af4G619ba572d5364G8151&n_m=\[email address\]&rms=v2&irms=true](https://www.facebook.com/n/?help%2Fcontact%2F6359191084165019&aref=1717137977463652&medium=email&mid=619ba0d975092G5af4aca38af4G619ba572d5364G8151&n_m=[email address]&rms=v2&irms=true)

I link sono composti dai seguenti elementi:

Nome del valore	Valore	Descrizione
http://...&	URL del modulo di opposizione	Il testo fino alla prima "&" è il link al modulo di opposizione, il resto sono tokens/valori
entry_point	notification	Probabilmente un token di tracciamento riguardante il punto in cui l'utente è entrato nella pagina.
aref	1717137977463652	Probabilmente un link di riferimento ("a" as in <a>")
medium	email	Tipo di contatto (qui, via email)
mid	619ba0d975092G5af4aca38af4G619ba572d5364G8151	Sconosciuto, probabilmente un user ID o l'ID dell'email che era stata inviata all'utente ("MID")
n_m	[email address]	L'indirizzo email dell'utente
rms	v2	Sconosciuto
irms	boolean (true / false)	Sconosciuto

Quando un utente clicca sul collegamento nell'e-mail senza aver effettuato l'accesso, Meta sarebbe comunque in grado di riconoscere l'indirizzo e-mail dell'utente. Infatti, il collegamento personalizzato sopra descritto sta effettivamente trasferendo tutti i dati necessari per collegare un'opposizione all'account utente:

¹⁶ Nel caso del reclamante, questo link è:


https://www.facebook.com/n/?privacy%2Fgenai%2F&entry_point=notification

[rms=v2&irms=true](#)

¹⁷ Nel caso del reclamante:

<https://www.facebook.com/n/?help%2Fcontact%2F6359191084165019>

[rms=v2&irms=true](#)



Screenshot: Richiesta di accesso personalizzata che mostra l'e-mail di un membro dello staff di noyb quando si fa clic sul link di opposizione in un browser "pulito". Il login e l'immissione dell'e-mail sono ancora richiesti nei passaggi successivi.

Sebbene questi token dimostrino come Meta abbia effettivamente personalizzato i link e disponga di adeguate opzioni tecniche, queste misure non sono state utilizzate per rendere più semplice l'opposizione tramite un solo clic (come avviene nei collegamenti "annulla iscrizione" in tutte le newsletter che costituiscono un'opposizione ai sensi dell'articolo 21(2) GDPR, i quali hanno l'ID utente, l'indirizzo email o un token univoco codificato nel collegamento stesso).

→ *Meta non ha fornito la possibilità di opporsi al trattamento con un solo clic (simile ai collegamenti "annulla iscrizione").*

Più in dettaglio sul "link di informazioni":


L'e-mail informativa conteneva un collegamento alle informazioni generali sui nuovi sistemi di intelligenza artificiale di Meta all'indirizzo <https://www.facebook.com/privacy/genai/>.

Tuttavia, se viene utilizzato il collegamento dall'e-mail, i token aggiuntivi (vedi sopra al punto 1.6.3) portano il sistema a mostrare una "pagina di accesso" (come nello screenshot sopra) - richiedendo un altro accesso anche per vedere l'informativa sulla privacy, che altrimenti sarebbe disponibile al pubblico.

Dopo aver cliccato su tale link, l'interessato è stato reindirizzato al seguente URL invece che alla normale pagina informativa:

<https://www.facebook.com/n/?privacy%2Fpolicy%2Fversion> [REDACTED]

La pagina vista dall'utente era la seguente:



Screenshot: Richiesta di accesso quando l'informativa sulla privacy è stata visitata tramite il collegamento inviato all'account del reclamante.

→ *Meta ha richiesto un accesso aggiuntivo solo per leggere le informazioni di base sulle modifiche all'informativa sulla privacy all'interno di una pagina altrimenti pubblica.*

Più in dettaglio sul "link di opposizione": nessuna opzione "one click".

Di solito i titolari del trattamento implementano l'opzione "one click", ad esempio per dare il consenso, ma anche per annullare l'iscrizione a una newsletter. Ciò avviene esattamente tramite token come nel link di Meta sopra descritto, fornendo un token codificato per l'interessato specifico e che consente al server di registrare (con un clic) che un utente specifico ha annullato l'iscrizione o ha acconsentito. Non è quindi necessario accedere per esercitare i diritti sanciti dal GDPR.

Nonostante la possibilità tecnica di avere un'opposizione "con un clic", Meta ha anche chiesto agli utenti di accedere (vedi screenshot al punto 1.6.3 sopra) quando volevano presentare un'opposizione.

Poiché gli utenti potrebbero ricevere l'e-mail su un dispositivo (desktop invece che telefono) o mezzo (browser rispetto all'app) diverso da quello normalmente utilizzato per godere dei servizi di Meta, molti di loro dovrebbero probabilmente trovare la password per accedere, di cui non hanno normalmente bisogno dopo la configurazione dell'app o account. Questa necessità di effettuare il login ha quindi ulteriormente disincentivato l'opposizione.

→ *Nonostante disponga dei mezzi tecnici per ottenere un'opposizione "con un clic" (come una newsletter "annulla iscrizione"), Meta ha invece utilizzato questi mezzi tecnici per richiedere un altro accesso.*

→ *È noto che gli accessi sono un altro dei motivi principali per cui gli utenti cessano di interagire con un processo informatico.*

1.6.4. È necessario tornare indietro e fare nuovamente clic sul collegamento contenuto nell'e-mail

Dopo aver effettuato il login, agli interessati non è mostrato il modulo di opposizione ma sono invece reindirizzati alla propria “newsfeed” o area personale.

Gli interessati devono quindi tornare all'e-mail e fare clic sul collegamento una seconda volta (mentre ora sono connessi) per raggiungere finalmente il modulo.

→ *Il flusso ha portato l'interessato a una pagina diversa dal modulo di opposizione.*

1.7. Modulo online ingannevole per esercitare il diritto di opposizione

L'uso eccessivo da parte di Meta di "dark pattern" per ridurre al minimo il numero di interessati che potrebbero esercitare il proprio diritto di opposizione continua anche nel modulo online:

1.7.1. Obbligo di fornire dati personali del tutto irrilevanti

Mentre l'articolo 12, paragrafo 2, GDPR richiede che i titolari del trattamento “facilitino” l'esercizio dei diritti – compreso il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21 GDPR – e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR richiede la minimizzazione dei dati, Meta sembra aver progettato il modulo di opposizione con l'intento di scoraggiare gli interessati, richiedendo informazioni del tutto irrilevanti:

Reinserimento dei dettagli del Paese noti e irrilevanti

Per opporsi, l'utente deve aver effettuato l'accesso. Questo è presumibilmente per confermare di risiedere in un Paese in cui il reclamante ha il diritto di opporsi. Dal login, Meta sa già che un interessato ha il diritto di opporsi.¹⁸

Inoltre, Meta assegna la stessa giurisdizione a ciascun account utente nella misura in cui sostiene che gli utenti UE/SEE sono controllati da Meta Platforms Ireland Limited, mentre gli altri utenti sono controllati da Meta USA.¹⁹ L'articolo 3 GDPR chiarisce che qualsiasi interessato i cui dati sono trattati da un ente UE/SEE rientra nel GDPR. Pertanto, Meta sa da ciascun account utente se rientra o meno nel GDPR, senza bisogno di precisare lo specifico Stato di residenza.

Per entrambi i motivi, Meta non aveva bisogno di conoscere il paese esatto in cui risiede l'interessato per elaborare l'opposizione.

→ *La selezione obbligatoria di un Paese sembra avere il solo scopo di scoraggiare gli interessati dalla compilazione del modulo.*

¹⁸ Se gli utenti non hanno effettuato l'accesso, vedranno una schermata che dice "Questo modulo è disponibile solo per le persone in alcune regioni che hanno un account Instagram attivo. Assicurati di accedere al tuo account Instagram e riprova".

¹⁹ Si veda l'informativa sulla privacy di Meta: https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta, sezione "How to contact Meta with questions".

Reinserimento di dettagli e-mail noti e irrilevanti

Come mostrato sopra (si veda la descrizione dei token di collegamento al punto 1.6.3 sopra), Meta condivide già l'indirizzo e-mail con i suoi sistemi quando un interessato fa clic sul collegamento. Inoltre, Meta ha un indirizzo e-mail di ogni utente in archivio (in effetti il reclamante ha ricevuto in primo luogo un'e-mail da Meta) e gli utenti devono accedere anche solo per raggiungere il modulo. Pertanto, non vi è alcun motivo per cui gli utenti debbano digitare l'indirizzo e-mail un'altra volta.

→ *L'inserimento obbligatorio di un indirizzo email sembra avere il solo scopo di disincentivare gli interessati dalla compilazione del form.*

Necessità di motivare l'opposizione

Sebbene l'articolo 21, paragrafo 1, GDPR consenta ai titolari del trattamento di richiedere agli interessati "motivi connessi alla loro situazione particolare" per trattare un'opposizione, la maggior parte degli interessati non saprà quali motivi devono addurre in questo caso, poiché gli utenti non sono specialisti della privacy e non hanno familiarità con il concetto normativo di interessi legittimi e con l'interazione tra l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 21 GDPR.

Inoltre, Meta non ha reso pubblica la propria analisi del "legittimo interesse" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, il che rende impossibile (anche per giuristi specializzati in questo settore) sapere se un determinato fattore sia stato effettivamente già preso in considerazione o meno ed sia quindi un "motivo connesso alla (...) situazione particolare" dell'interessato.

Come descritto al punto 1.6.6. di seguito, sembra del tutto irrilevante ciò che un interessato ha inserito in questo campo. Ciò dimostra che Meta utilizza questo campo solo come deterrente.

→ *L'obbligo di fornire "motivazioni" sembra avere il solo scopo di dissuadere gli interessati dalla compilazione del modulo.*

1.7.2. Processo di “revisione” fasullo

Le persone che hanno rinunciato hanno costantemente riferito che l’opposizione è stata “approvata” immediatamente, di solito entro un minuto. In un test condotto da *noyb*, le obiezioni senza alcun motivo specifico ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, GDPR (per esempio, “nessuna motivazione fornita”) sono state approvate entro 50 secondi. Non esistono segnalazioni pubbliche di obiezioni che non siano state accolte da Meta.

Nel complesso, ciò indica che queste formalità e la necessità di motivare l’opposizione non sono necessarie per una revisione materiale da parte di Meta, ma servono solo per scoraggiare gli interessati dal presentare un’opposizione.


→ *La presunta revisione sembra essere una mera approvazione automatica, il che significa che un semplice clic su un pulsante sarebbe stato sufficiente per “opporsi” ai sensi dell’articolo 21 GDPR.*

1.7.3. Panoramica del processo di opt-out come “imbuto di conversione”

Quando vengono progettati i “flussi di coinvolgimento” degli utenti, questi vengono solitamente rappresentati come un “imbuto” in cui viene analizzato ogni clic e passaggio. I programmatori UI/UX generalmente fanno tutto il possibile per evitare passaggi che potrebbero non essere fondamentali, poiché ogni passaggio significa “perdere” utenti.

Nel complesso, Meta ha introdotto 11 passaggi (!) per presentare un’opposizione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, quando ciò avrebbe potuto essere fatto con un unico pulsante di rinuncia nell’e-mail o nell’app.

Se il flusso di opposizione di Meta viene mappato come un “imbuto di conversione”, diventa evidente che Meta ha fatto di tutto per aggiungere ulteriori passaggi (inutili, noiosi o ingannevoli) nel tentativo di far sì che gli interessati non esercitino il loro diritto opposizione:



Panoramica: il "funnel" di opposizione di Meta è progettato per scoraggiare gli interessati.

È ovvio che Meta abbia preso ogni misura per assicurarsi di ricevere un numero minimo di obiezioni utilizzando un linguaggio non accattivante, una cattiva progettazione UI/UX e passaggi aggiuntivi inutili – il contrario dell’obbligo di “agevolare l’esercizio dei diritti degli interessati”.

1.7.4. Alternativa semplice e intuitiva per consentire l’opposizione

Nel complesso, l'opposizione avrebbe potuto essere fatta premendo un singolo pulsante nell'e-mail stessa (come ad esempio avviene con la maggior parte dei link "annulla iscrizione" nelle newsletter ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, GDPR). Come mostrato al punto 1.6.2 sopra, Meta utilizza spesso pulsanti blu chiari con invito all'azione nelle sue e-mail di marketing.

→ *Meta ha deliberatamente reso l'accesso al modulo sostanzialmente più complicato se necessario.*

1.8. Seconda opposizione nascosta riguardante l'utilizzo di dati da terza parte

Vogliamo infine evidenziare che Meta fornisce unicamente un link ad un modulo che consente agli utenti di opporsi all'utilizzo dei dati personali raccolti direttamente sui sistemi Meta.

Solo il terzo paragrafo dalla fine della lunga informativa sulla privacy <https://www.facebook.com/privacy/genai/> fornisce un **secondo collegamento a un secondo modulo** disponibile all'indirizzo <https://www.facebook.com/help/contact/510058597920541>, che consente agli utenti di opporsi all'utilizzo di dati personali provenienti da fonti esterne. Dato che questo secondo modulo è stato introdotto solo alla fine dell'informativa sulla privacy, sembra che la stragrande maggioranza degli interessati non si sia mai accorta che esistessero due moduli.

Anche quando questo modulo dovesse essere trovato dagli interessati, è sostanzialmente inutile, poiché richiede all'interessato:

- di trovare dati personali in un sistema di intelligenza artificiale,
- uno screenshot di tale risultato,
- una spiegazione riguardo alla specifica "preoccupazione" e al "cosa stai richiedendo".

Sembra dunque non esserci alcuna opzione per opporsi all'uso di dati personali quando i dataset per "addestrare" l'intelligenza artificiale si basano su web scraping o su qualsiasi fonte esterna o dati di "terze parti".

→ *Meta non ha informato gli utenti del secondo modulo riguardante dati di terze parti. Anche quando gli utenti trovassero tale modulo di opposizione, Meta non consentirebbe loro di opporsi all'utilizzo dei propri dati personali per scopi di sviluppo dell'intelligenza artificiale; consentirebbe loro solo di opporsi all'utilizzo di risultati che contengono dati personali.*

2. VIOLAZIONI DEL GDPR

2.1. La mancanza di una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR

L'utilizzo di qualsiasi dato personale per "addestrare" un modello di intelligenza artificiale costituisce chiaramente un "trattamento" di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, GDPR, trattamento che richiede una "base giuridica" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, GDPR. Infatti, il trattamento dei dati personali è, in assenza di tale base giuridica, illegale ai sensi del GDPR.

Meta sembra fare affidamento su un presunto "interesse legittimo" prevalente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR per giustificare l'uso dei dati personali (compresi post, immagini, amicizie, "Mi piace", pagine seguite, visite su pagine di terzi, dati di soggetti terzi o messaggi scambiati con imprese) di circa 400 milioni di interessati all'interno dell'UE/SEE.

2.2. La giurisprudenza esistente nella causa C-252/21 Bundeskartellamt è chiara

Siamo sorpresi che Meta stia seriamente sostenendo di avere un "interesse legittimo" ad utilizzare tutti i dati personali di circa 400 milioni di utenti UE/SEE, quando la CGUE ha recentemente, esplicitamente e chiaramente affermato, nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, che Meta non ha nemmeno un "interesse legittimo" a utilizzare i dati personali per scopi pubblicitari.

Sembra piuttosto ovvio che il trattamento interno per la pubblicità (temporaneo, reversibile e piuttosto fluido) costituisce chiaramente un'ingerenza minore nei diritti e nelle libertà degli interessati, rispetto all'inserimento irreversibile dei loro dati personali in una non definita "tecnologia di intelligenza artificiale", senza alcuna limitazione delle finalità e con un numero imprecisato di destinatari che potranno accedere ai dati personali inseriti in tale sistema.

→ *Dato che la CGUE ha chiaramente ritenuto che l'uso per la pubblicità personalizzata non costituisce un "interesse legittimo", è ovvio che il trattamento dei dati personali con nuovi mezzi per un qualsiasi scopo (compresa, con ogni probabilità, la "pubblicità personalizzata") non può essere legale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.*

A scanso di equivoci, desideriamo tuttavia evidenziare brevemente ogni elemento del tipico test in 3 fasi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, che Meta non supera:

2.3. Mancanza di un “interesse legittimo” ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR (fase 1)

Secondo il noto test in 3 fasi,²⁰ Meta deve affermare e dimostrare di avere un “interesse legittimo”. Nel caso in esame, la verifica fallisce già nella prima fase, poiché Meta non afferma, né tantomeno dimostra, un tale interesse legittimo:

2.3.1. Meta fa affidamento su “mezzi tecnici” - non su un “interesse legittimo”

Di solito, qualsiasi verifica sulla sussistenza del “legittimo interesse” inizia con riferimento all’interesse o allo scopo dell’attività di trattamento – in altre parole alla “finalità” dell’operazione di trattamento.

Esempio analogico: se lo scopo è “andare a Parigi”, allora un “aereo” può essere un mezzo per raggiungere quell’obiettivo. Tuttavia, un “aereo” non è uno scopo in sé, e tanto meno un interesse legittimo.

Esempio relativo al GDPR: il trattamento dei dati personali non può essere sostenuto dalla volontà di utilizzare un sistema di database, un disco rigido o un software di analisi. Deve essere supportato dalla necessità di raggiungere uno scopo, una finalità o un interesse. Meta non sta nemmeno sostenendo di avere uno scopo.

Come ulteriormente precisato al punto 1.3.2 sopra, Meta non individua alcuno scopo che tenta di perseguire tramite i sistemi di intelligenza artificiale. Invece, cerca di aggirare la normale verifica sulla sussistenza di un interesse legittimo sostenendo semplicemente che un intero tipo di trattamento (“AI”) sia esso stesso uno scopo:

<p>To develop and improve artificial intelligence technology (also called AI at Meta) we provide, on our Products and to Third Parties.</p>	<ul style="list-style-type: none">• To create, provide, support and maintain artificial intelligence technology that enables people, businesses, and others to express themselves, communicate, and discover and engage with information relevant to their interests.• To offer artificial intelligence technology to Third Parties, including developers and researchers.• To develop and improve artificial intelligence technology in a consistent manner while ensuring appropriate safeguards, such as improving model responses for safety and accuracy.• To get feedback on how our users engage with artificial intelligence technology and to improve its performance.	<p>Your activity and information you provide</p> <ul style="list-style-type: none">• Content that you create, like posts, comments or audio.• Messages you send or receive from businesses, professional accounts, or Meta (such as to Meta's artificial intelligence technology), and messages in features designed to be public, including message content and metadata, subject to applicable law.• Apps and features you use, and what actions you take in them <p>Information from</p>
---	--	---

Screenshot: comunicazione rilevante sugli “interessi legittimi” di Meta nella nuova informativa sulla privacy.

Il presunto scopo (“Sviluppare e migliorare la tecnologia dell’intelligenza artificiale”) è uno scopo o un interesse legittimo tanto quanto qualsiasi altro mezzo per trattare dati personali (come “memorizzare tutti i dati in un database”, “gestire un social network”, “trovare correlazioni nei tuoi dati” o “fare analisi di Big Data”). Ciò che Meta descrive non

²⁰CGUE 4 maggio 2017, C-13/16 (Rigas), par. 28.

è una finalità, ma un mezzo per raggiungere vari scopi (vedi, ad esempio, l'articolo 4, paragrafo 7, GDPR "finalità e mezzi").

Anche se "sviluppare e migliorare la tecnologia dell'intelligenza artificiale" fosse uno scopo, non si tratterebbe di una finalità "specificata", così come richiesto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), GDPR. Ad esempio, Wikipedia definisce il termine "intelligenza artificiale" come:

*"Artificial intelligence (AI), in its broadest sense, is intelligence exhibited by machines, particularly computer systems."*²¹

In italiano: "L'intelligenza artificiale (AI), nella sua accezione più ampia, è l'intelligenza esibita dalle macchine, in particolare dai sistemi informatici"

- Nel complesso, il semplice utilizzo di una tecnologia (l'uso di determinati "mezzi" nella formulazione del GDPR) non è un "interesse legittimo".
- Meta cerca di rendere il trattamento dei dati personali stesso un "interesse legittimo".

2.3.2. Gli "interessi legittimi" riconosciuti dal GDPR sono generalmente difensivi

Gli esempi riportati nei considerando da 47 a 49 del GDPR riguardano prevalentemente interessi legittimi difensivi (come la sicurezza della rete, la sicurezza delle informazioni o la prevenzione delle frodi). In tali casi, il legislatore ha indicato la disponibilità a riconoscere il trattamento dei dati personali come un "interesse legittimo", dato che il titolare del trattamento sta meramente agendo in via difensiva.

Invece, Meta sembra voler utilizzare in modo offensivo i dati personali di circa 400 milioni di interessati nell'UE/SEE per estrarre profitti dai profili (spesso abbandonati da tempo) dei social media. Il GDPR e i suoi considerando non prevedono né suggeriscono che tale trattamento dei dati personali possa essere considerato un interesse legittimo.

2.3.3. Guadagnare denaro in sé non è un "interesse legittimo"

Nonostante le affermazioni contrarie dei titolari del trattamento, il semplice interesse a guadagnare denaro non è di per sé un "interesse legittimo", come dimostrano le innumerevoli decisioni sulla vendita di dati personali, l'uso per pubblicità personalizzata e simili.²²

²¹Vedi https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

²²Vedi ad es. <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/documenten/ap-normuitleg-grondslag-gerechvaardigd-belang>

2.3.4. La mera estrazione dei dati non costituisce di per sé un “interesse legittimo”

Allo stesso modo, non costituisce un interesse legittimo semplicemente l’acquistare e il raccogliere dati personali da terzi (“*intermediazione di dati*”), né utilizzare dati interni per nuove idee imprenditoriali non collegate in alcun modo al trattamento originario.

Se la semplice estrazione di dati personali da vari sistemi, al fine di supportare qualsiasi tipo di nuovo trattamento, per qualsiasi scopo indefinito, fosse un “interesse legittimo”, ciò significherebbe letteralmente che qualsiasi titolare del trattamento potrebbe utilizzare qualsiasi dato personale da qualsiasi fonte per qualsiasi nuovo scopo. La tesi sostenuta da Meta è quindi del tutto estranea alla concezione comune del GDPR.

2.3.5. Violazione degli articoli 5, 12, 13, 17, paragrafo 1, lettera c), 18, 19, 21, paragrafo 1 e 25 GDPR

Come si dimostrerà di seguito (vedi da 2.6. a 2.10.), il sistema di IA proposto da Meta e il modo in cui è stato introdotto viola chiaramente almeno gli articoli 5(1), 5(2) 12, 13, 17(1)(c), 18, 19, 21(1) e 25 del GDPR. La violazione di altre disposizioni del GDPR è un altro fattore importante ed è il motivo per cui qualsiasi tentativo di bilanciare degli interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del GDPR è destinato a fallire.

Un interesse che comporta la violazione di otto (!) articoli del GDPR in una sola volta non potrà mai essere considerato “legittimo”.

2.3.6. Inclusione di “dati sensibili” ai sensi dell’articolo 9 GDPR

L’EDPB si è occupato di questa questione nelle decisioni vincolanti 03/2022 e 04/2023, in cui ha chiesto alla DPC irlandese di indagare sull’uso dei dati che rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 9 GDPR da parte di Meta. Come vi sarà sicuramente noto, Meta e la DPC si sono opposti a questa decisione e hanno avviato procedimenti di annullamento dinanzi al Tribunale dell’Unione Europea contro l’EDPB (vedi T-70/23 e T-129/23).

Già nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-446/21, par. 16, l’*Oberster Gerichtshof* (Austria) precisa che il “*trattamento dei dati effettuato da Meta non distingue tra dati personali ‘semplici’ e dati ‘sensibili’*”.

Lo stesso deve valere per i dati personali utilizzati da Meta per i sistemi di intelligenza artificiale. Notiamo quindi che Meta non ha nemmeno la possibilità di fare affidamento su un “interesse legittimo”, in quanto, in relazione ai dati c.d. “sensibili”, che ricadono all’interno dell’ambito applicativo di cui all’articolo 9 del GDPR, non è disponibile la base giuridica del “legittimo interesse”, prevista invece dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del GDPR.

2.3.7. Mancata separazione dei dati personali degli interessati

Come già spiegato nella sezione 1.4.1, Meta ammette di non essere in grado di separare i dati personali di (i.) interessati che si sono opposti e (ii.) dati personali relativi a interessati che non si sono opposti (e che potenzialmente non sono nemmeno utenti di Meta).

Ciò porta all'inevitabile conclusione che gli utenti di Meta che si sono opposti potrebbero comunque vedere trattati alcuni dei loro dati, quando questi ultimi vengano caricati o pubblicati da altri utenti. È quindi ragionevole supporre che il diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, GDPR non possa essere pienamente rispettato.

Il ricorso all'interesse legittimo come base giuridica presuppone sempre il rispetto delle norme, compreso il diritto di opposizione dell'interessato. Poiché ciò non è sempre possibile, o almeno non per tutti i dati, Meta non può utilizzare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR per questa attività di trattamento.

2.3.8. Sintesi sull'esistenza di un "legittimo interesse"

Il primo passaggio del test in 3 fasi fallisce già e può essere riassunto come segue:

- ➔ *Nel complesso, sembra ovvio che Meta non affermi né tanto meno dimostri il perseguimento di un interesse legittimo riconoscibile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.*
- ➔ *Il semplice utilizzo di un'ampia categoria di varie tecnologie costituisce i c.d. "mezzi" e non costituisce di per sé un interesse legittimo.*
- ➔ *Rispetto agli interessi legittimi menzionati nel GDPR o accettati dalla giurisprudenza, la semplice estrazione di dati personali da utilizzare a fini commerciali non costituisce un "interesse legittimo".*
- ➔ *Infine, Meta cerca di trattare un enorme bacino di dati personali che (almeno in parte) contiene dati personali che non possono essere trattati sulla base di un "interesse legittimo".*

2.4. Il trattamento di tutti i dati per qualsiasi scopo non costituisce un trattamento strettamente necessario (Fase 2)

Il secondo elemento del test sull'interesse legittimo, come formulato dalla CGUE, richiede che i dati personali siano "strettamente necessari". Tale elemento appare in gran parte sovrapponibile al principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), GDPR e al dovere di impegnarsi nella protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 GDPR ("*Privacy by default and Privacy by Design*", vedi sotto).

Nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, la CGUE ha affermato al paragrafo 108 che:

"Per quanto riguarda la condizione relativa alla necessità del trattamento dei dati personali per la realizzazione del legittimo interesse perseguito, essa impone al giudice del rinvio di verificare che il legittimo interesse al trattamento dei dati perseguito non possa ragionevolmente essere raggiunto in modo altrettanto efficace mediante altri mezzi meno pregiudizievoli per i diritti

fondamentali degli interessati, in particolare per i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali garantiti agli articoli 7 e 8 della Carta...

La questione non è se il trattamento sarebbe migliore, più semplice o più conveniente per il titolare del trattamento, ma se sia “strettamente necessario” per raggiungere uno scopo o una finalità. È chiaro che, per Meta, la verifica sulla sussistenza della “stretta necessità” fallisce:

- va sottolineato che valutare la necessità di un determinato trattamento è molto difficile quando le specifiche finalità non sono nemmeno comunicate. Come affermato in precedenza, la “tecnologia dell’intelligenza artificiale” non è uno scopo, ma piuttosto un ampio gruppo di mezzi di trattamento. Il trattamento non potrà mai essere “necessario” con riguardo a “mezzi” tecnologici;
- detto questo, qualunque siano gli scopi, è altamente improbabile che richiedano necessariamente l’uso di tutti i dati personali di tutti gli utenti UE/SEE (escluso il contenuto delle chat private), senza alcuna misura di anonimizzazione o pseudonimizzazione in atto e senza limite di tempo;
- ciò può essere dimostrato anche dal fatto che Meta e altri hanno già sviluppato molte “tecnologie di intelligenza artificiale” senza l’uso di fonti di dati così vaste. Di solito, si basavano su informazioni disponibili al pubblico o su set di dati specifici e pertinenti;
- inoltre, va osservato che il fatto che solo alcune tipologie di “tecnologie di intelligenza artificiale” richiedano una grande quantità di dati per essere sviluppate non autorizza Meta a trattare tutti dati potenzialmente a loro disposizione. Ad esempio, le “Macchine Reattive” rientrano nella definizione di “intelligenza artificiale” e non si basano sulle esperienze passate per prendere decisioni. Non può quindi essere logicamente “strettamente necessario” utilizzare tutti i dati personali per una qualsiasi “tecnologia di intelligenza artificiale”.

- *Nel complesso, sembra ovvio che Meta cerchi di trattare i dati personali ben oltre ciò che è “strettamente necessario” per i (non divulgati) potenziali scopi.*
- *Ciò può essere dimostrato anche dai numerosi sistemi di intelligenza artificiale esistenti che sono stati addestrati e gestiti su set di dati molto più piccoli.*

2.5. Meta non riesce a superare nemmeno il test di bilanciamento (Fase 3)

Anche se Meta perseguisse un “interesse legittimo” e il trattamento di (tutti) i dati personali in suo possesso sugli interessati fosse “strettamente necessario”, anche il terzo livello dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), – ovvero il test di “bilanciamento” complessivo – fallirebbe chiaramente per Meta.

2.5.1. Interpretazione alla luce degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE

È palese che, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR debba essere interpretato alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, soprattutto perché l’articolo 6, paragrafo 1,

lettera f), GDPR ha una funzione simile al test di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

- ➔ Se, ai sensi della sentenza C-293/12 *Digital Rights Ireland* (e in molte sentenze successive della CGUE), la “mera” conservazione dei metadati di comunicazione per il piuttosto importante scopo di tutela della sicurezza nazionale non è “proporzionata”, come può l'uso di (quasi) tutti i dati personali di un social network relativi a circa 400 milioni di utenti essere “proporzionato” per addestrare un modello di intelligenza artificiale con un oscuro utilizzo futuro?
- ➔ Se nella causa C-311/18 *Schrems II* la “mera” scansione dei dati sul traffico e l'accesso ai dati archiviati per fini di sicurezza nazionale violano gli articoli 7 e 8 della Carta, come può l'uso di tutti questi dati essere “proporzionato” mentre si addestra un modello di intelligenza artificiale?
- Se nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15 *Tele2* la “mera” conservazione dei dati sul traffico e dei dati relativi all'ubicazione a fini di lotta alla criminalità viola gli articoli 7 e 8 della Carta, come può l'utilizzo di tutti questi dati essere “proporzionato” durante l'addestramento di un modello di intelligenza artificiale?

Già rispetto alla giurisprudenza della CGUE sugli articoli 7 e 8 della Carta, sembra evidente che l'uso di quantità molto più grandi di dati personali, per scopi molto più banali (come generare un'immagine AI o migliorare un chat bot) non può essere proporzionato ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta e di conseguenza non è proporzionato anche ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.

2.5.2. Il carattere illecito dell'iniziale raccolta di dati personali

Qualsiasi bilanciamento degli interessi deve già ritenersi impossibile per il fatto che Meta non aveva pressoché alcuna base giuridica per la raccolta iniziale di grandi quantità di dati personali, che utilizzerà per sviluppare modelli di intelligenza artificiale. In dettaglio:

- prima dell'entrata in vigore del GDPR (25.5.2018) Meta si avvaleva del consenso ai sensi dell'articolo 7, lettera a), della direttiva 95/46. Tuttavia, questo consenso era inestricabile dall'utilizzo di un servizio, basato sul mero utilizzo del sito web (nessun “opt-in”) ed era chiaramente lungi dall'essere conforme all'articolo 4, paragrafo 11, GDPR. Meta non può quindi fare affidamento sul consenso ottenuto dagli interessati fino al 25.5.2018 per il trattamento dei dati personali;
- viste le decisioni dell'EDPB 03/2022 e 04/2022, nonché la sentenza della CGUE nel caso C-252/21 *Bundeskartellamt*, è chiaro che Meta non disponeva di una base giuridica adeguata per raccogliere gran parte dei dati personali ottenuti tra il 25.5.2018 e almeno fino al 01.11.2023, quando Meta passò al c.d. modello “pay or okay”;
- Meta fa ora affidamento su un modello “pay or okay”, che sembra essere altrettanto illegale alla luce del parere dell'EDPB 08/2024 del 17.04.2024.

Notiamo quindi che grandi quantità di dati personali, che vengono ora utilizzati per addestrare il modello AI di Meta, non sono mai state ottenute legalmente e pertanto non possono essere ulteriormente trattate. Da solo, questo fattore costituirebbe già di per sé

un motivo per cui non è possibile ritenere sussistente un prevalente interesse legittimo (all'ulteriore trattamento dei dati ottenuti illegalmente).

2.5.3. Quantità eccezionalmente grande e illimitata di dati personali

Inoltre, i dati personali che Meta intende trattare vanno ben oltre qualsiasi “pool di dati” mai utilizzato per scopi simili:

- il trattamento riguarda tutti i dati personali a partire dal momento in cui il reclamante si è iscritto al servizio – nell’arco di un periodo di tempo prolungato e compresi i dati personali cancellati,²³ dati archiviati e dati personali di altri utenti. I dati personali archiviati da Meta possono ammontare a migliaia di pagine A4 per singolo utente in appena un paio d'anni;²⁴
- tali informazioni possono contenere informazioni sensibili che rivelano l’inclinazione politica, la condizione finanziaria, l’orientamento sessuale o problemi di salute, reati, eventi a cui le persone hanno partecipato o dati di minori;
- il trattamento riguarda anche dati di tracciamento online che Meta raccoglie su pagine di terzi, dati personali caricati da altri (privati e aziende) e simili;
- già nel 2014, Meta riferiva di conservare 300 Petabyte di dati e di aggiungerne altri 4 Petabyte al giorno.²⁵ Ora, dieci anni dopo, questi numeri sono aumentati enormemente.

Rispetto ai tipici esempi di “legittimo interesse” prevalente (ad esempio la mera memorizzazione di immagini CCTV per uno spazio e un tempo limitati o la conservazione di un indirizzo IP per motivi di sicurezza), Meta mira ad effettuare trattamenti di dimensioni del tutto inaudite per scopi futuri indefiniti.

2.5.4. Dati personali in gran parte non pubblici

I dati personali trattati da Meta sono in gran parte dati provenienti da post privati, immagini condivise privatamente, eventi privati o “mi piace” o “following” di argomenti e pagine che non sono visibili al pubblico e spesso nemmeno agli “amici” sui social network.

Nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt*, la CGUE ha affermato ai paragrafi 84 e 85 che il trattamento anche di informazioni rese pubbliche non costituisce necessariamente un “fair game” e queste sono generalmente protette dal GDPR:

“84. [...] l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD deve essere interpretato nel senso che un utente di un social network online, allorché consulta siti Internet oppure applicazioni correlati ad una o più delle categorie menzionate all’articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, non rende manifestamente pubbliche, ai sensi della prima di tali disposizioni, i dati relativi a tale consultazione, raccolti dall’operatore di detto social network online mediante cookie o simili tecnologie di registrazione.”

²³ Vedi, ad esempio, http://europe-v-facebook.org/removed_content.pdf

²⁴ Vedi, ad esempio, la versione annerita (più breve) delle 1.220 pagine fornite a Max Schrems nel 2011: <http://europe-v-facebook.org/msb2.pdf>

²⁵ Vedi <https://research.facebook.com/blog/2014/10/facebook-s-top-open-data-problems/>

85. Quando inserisce dati in tali siti Internet o applicazioni nonché quando attiva pulsanti di selezione integrati in questi ultimi, come i pulsanti «Mi piace» o «Condividi» o i pulsanti che consentono all'utente di identificarsi su un sito Internet o su un'applicazione utilizzando gli identificativi di connessione collegati al suo account di utente del social network, il suo numero di telefono o il suo indirizzo di posta elettronica, tale utente rende manifestamente pubblici, ai sensi di detto articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD, i dati così inseriti o risultanti dall'attivazione di tali pulsanti soltanto se abbia esplicitamente espresso preliminarmente, se del caso sulla base di un'impostazione individuale di parametri effettuata con piena cognizione di causa, la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone."

Affermazioni simili si possono trovare nelle sentenze C-362/14 *Schrems I*, C-311/18 *Schrems II* o C468/10 *Asnef*, in cui la CGUE ha costantemente affermato che i dati non pubblici sono protetti, in particolare i dati di comunicazione e i dati di contenuto. È ovvio che Meta (che gestisce un "social network") utilizza prevalentemente "dati di comunicazione" e/o "dati di contenuto" per le attività di trattamento pertinenti.

2.5.5. Tecnologia ad alto rischio con problemi ricorrenti

Allo stato attuale, i sistemi di intelligenza artificiale sono una tecnologia il cui funzionamento non è completamente compreso dagli stessi esperti del settore. Ciò aumenta enormemente i rischi per gli interessati. Dato che Meta non spiega per cosa verrà utilizzato il sistema di intelligenza artificiale, qualsiasi prodotto potrebbe essere utilizzato a svantaggio di un interessato o potrebbe produrre errori che portano a conseguenze nella vita reale per l'interessato.

È possibile affermare ciò non solo in via teorica, ma soprattutto facendo riferimento ai titoli dei giornali degli ultimi anni. Per citare solo alcuni (tra i molti) esempi:

- Microsoft ha dovuto disattivare un chatbot AI dopo che si era "trasformato in un nazista";²⁶
- Google ha ritirato la sua funzione di ricerca AI a causa di innumerevoli errori;²⁷
- Facebook ha dovuto disattivare i bot di intelligenza artificiale dopo che questi avevano iniziato a parlarsi nella "loro lingua", non più comprensibile ad esseri umani;²⁸
- OpenAI ha visto utilizzare i suoi sistemi per phishing e truffe;²⁹
- la California ha vietato le auto a guida autonoma, a seguito di frequenti problemi.³⁰

Da una parte, siamo sicuri che tali sistemi miglioreranno e che si tratti generalmente di innovazioni positive. Dall'altra, la mancanza di risultati accurati (vedi articolo 5, paragrafo 1, lettera d), GDPR) e i complessivamente poco chiari poteri e possibilità di utilizzo di tali sistemi fanno sì che il reclamante tema di vedere i propri dati personali inseriti in un sistema che potrebbe successivamente essere utilizzato anche contro il reclamante stesso.

²⁶ <https://www.cbsnews.com/news/microsoft-shuts-down-ai-chatbot-after-it-turned-into-racist-nazi/>

²⁷ <https://www.nytimes.com/2024/06/01/technology/google-ai-overviews-rollback.html>

²⁸ <https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/facebook-researchers-shut-down-ai-bots-that-started-Speaking-in-a-lingual-unintelligible-to-humans-3876197.html>

²⁹ <https://tech.co/news/chatgpt-ai-scams-watch-out-avoid#phishing>

³⁰ <https://slate.com/business/2023/10/cruise-suspended-california-robotaxis-self-driving-cars-san-francisco.html>

Il trattamento dei dati personali contrario agli interessi del soggetto interessato è un altro fattore importante che porta a un esito negativo di un qualsiasi test comparativo.

2.5.6. Nessun diritto di opposizione una volta utilizzati i dati personali (“No way back”)

Come descritto sopra al punto 1.5., la stessa Meta afferma che qualsiasi opposizione potrà riguardare solo l'utilizzo dei dati personali acquisiti *“in futuro”*. A differenza di quanto previsto dagli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), 19 e 21, paragrafo 1, GDPR, ciò significa che, sebbene nessun *nuovo* dato personale venga inserito in un sistema di intelligenza artificiale dopo l'opposizione, Meta non prevede alcuna modalità per eliminare i dati personali già utilizzati per sviluppare la "tecnologia di intelligenza artificiale". Ciò è palesemente in contrasto con il c.d. *“diritto all'oblio”*, che per definizione richiede anche la cancellazione dei dati personali precedentemente ottenuti.

Il fatto che l'utilizzo dei dati personali sembri (tecnicamente) irreversibile viola il diritto di opporsi a qualsiasi trattamento futuro ai sensi dell'articolo 21 GDPR.

Nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 *SCHUFA*, la CGUE ha già statuito che qualsiasi trattamento di dati personali (pubblici) deve terminare non appena i dati pubblicati vengono cancellati (in quel caso, entro 6 mesi). Il sistema di Meta non consente di rimuovere tali dati una volta che i dati personali vengono inseriti in tale sistema.

Il fatto che il trattamento sia presumibilmente irreversibile è un altro fattore importante che di solito fa pendere qualsiasi test comparativo verso un risultato negativo.

2.5.7. Ruolo monopolistico di Meta

Come già evidenziato nel parere dell'EDPB 08/2024 sul modello “pay or consent”, Meta ha anche una forte posizione dominante, trae profitto da massicci effetti di rete e ha una penetrazione profonda nel mercato (400 milioni di utenti europei). Questo potere rende l'uso di quantità così grandi di dati personali su un'ampia percentuale di residenti nell'UE/SEE un'ingerenza particolarmente grave nei diritti degli interessati e limita le loro opzioni di abbandonare tale rete in futuro, il che è un altro fattore che contribuisce a far pendere il test di bilanciamento verso un risultato negativo.

2.5.8. Caso tipico di “trattamento secondario” illimitato

Talvolta, l'utilizzo dei dati personali per uno scopo strettamente correlato (ad esempio, la possibilità di applicare un filtro AI a un'immagine caricata) può essere in linea con le aspettative dell'interessato e con le finalità del trattamento.

Tuttavia, l'utilizzo di tutti i dati personali (indipendentemente dallo scopo per cui sono stati condivisi o generati) per uno scopo futuro non divulgato, contemplato da Meta tramite qualsiasi forma di “tecnologia di intelligenza artificiale” attuale o futura è un tipico

caso di “trattamento secondario” non correlato, che il GDPR cerca esplicitamente di impedire.

2.5.9. Aspettative degli interessati

Gli interessati hanno stipulato con Meta un contratto per condividere post, guardare foto o chattare con gli amici. Non vi era alcuna aspettativa da parte di un interessato (che potrebbe essersi iscritto anni fa) a che i dati personali immessi in un social network sarebbero stati utilizzati nel 2024 per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale con uno scopo futuro indefinito.³¹

Come ha affermato la CGUE nella causa C-252/21 *Bundeskartellamt* al paragrafo 117:

“A tal riguardo, occorre rilevare che, malgrado la gratuità dei servizi di un social network online quale Facebook, l'utente di quest'ultimo non può ragionevolmente attendersi che, senza il suo consenso, l'operatore di tale social network tratti i suoi dati personali a fini di personalizzazione della pubblicità. In tali circostanze, si deve ritenere che i diritti fondamentali e gli interessi di tale utente prevalgano sull'interesse dell'operatore a tale personalizzazione della pubblicità mediante la quale egli finanzia la sua attività, cosicché il trattamento da quest'ultimo effettuato a tali fini non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD..”

Se gli interessati non hanno già alcuna “ragionevole aspettativa” che i loro dati personali siano trattati per la pubblicità su Facebook (ambito che, almeno, era generalmente noto quale *business* in relazione al quale Meta si stava impegnando e più chiaramente illustrato nell'informativa sulla privacy rispetto all'uso di un'indefinita “tecnologia dell'intelligenza artificiale”), è assolutamente incomprensibile come gli interessati possano avere una “ragionevole aspettativa” che tutti i dati personali inseriti nei sistemi Meta dal 2007 (!) vengano utilizzati per addestrare il sistema di intelligenza artificiale.

Quanto appena illustrato non può essere superato nemmeno mediante e-mail informative o messaggi pop-up sulla pagina. Meta ha fornito informazioni simili quando ha precedentemente aggiornato le politiche sulla privacy che hanno introdotto il ricorso all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del GDPR o l'ulteriore uso graduale dei dati personali per la pubblicità – nessuno dei quali ha portato a una conclusione diversa da parte della CGUE nella giurisprudenza sopra richiamata.

2.5.10. Standard di settore

Sebbene gli standard di settore ai sensi del GDPR si situino spesso ad un livello di garanzia piuttosto basso, desideriamo sottolineare che non siamo a conoscenza di alcun titolare del trattamento, che presta i suoi servizi ai consumatori, che abbia finora suggerito la tesi

³¹cfr. Considerando 47 GDPR: “[...] In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali. [...]”

per cui tutti i dati personali che siano mai stati immessi nei suoi sistemi possano essere utilizzati per addestrare la “tecnologia dell’intelligenza artificiale”.

Nella maggior parte dei casi i sistemi vengono allenati con dati dedicati ottenuti dal titolare del trattamento (ad esempio, immagini di strade in relazione alle auto a guida autonoma), informazioni disponibili al pubblico (ad esempio Wikipedia e web scraping) o comunque di portata limitata. Non siamo a conoscenza di nessun altro titolare del trattamento rivolto ai consumatori che utilizzi tutti i dati personali disponibili per i sistemi di intelligenza artificiale. Se Meta potesse utilizzare tutti i dati personali disponibili, perché non potrebbero fare lo stesso Google, Microsoft o Amazon?

Nel complesso, quest’azione di Meta - proprio come avvenuto in precedenza con il ricorso all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o con le accuse di non aver legittimamente raccolto il consenso in base al modello “*pay or okay*” - è ancora una volta estremamente inconsueta.

2.5.11. Meta fallisce il test di bilanciamento generale

Considerata la raccolta illecita iniziale di dati personali, la quantità eccezionalmente elevata e illimitata di dati personali (compresi i dati non pubblici), la natura altamente rischiosa della tecnologia coinvolta, l'impossibilità di opporsi una volta che i propri dati sono già stati utilizzati, lo sproporzionato potere di mercato che Meta esercita sui propri utenti, l’esistenza di un trattamento ulteriore chiaramente non correlato a quello originario, un’ambito di trattamento che va ben oltre le aspettative dell’interessato e perfino il mancato rispetto degli standard (minimi) di settore, Meta non riesce a superare il test comparativo e di conseguenza non può invocare l’interesse legittimo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR.

2.6. Violazioni dell'articolo 5 GDPR

Oltre alla mancanza di una base giuridica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, GDPR, l’approccio di Meta viola anche l’articolo 5 del GDPR. Dato l’approccio “multifattoriale” adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, queste violazioni si riflettono anche sulla mancanza di un “interesse legittimo”:

2.6.1. Correttezza e trasparenza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Quando si informano gli interessati, l'uso estensivo di modelli ingannevoli che, secondo quanto sostenuto dal titolare, dovrebbero consentire un'opposizione (più dettagliatamente, vedi sopra da 1.6.1 a 1.7), il richiedere di effettuare l’accesso per visualizzare link che sono però pubblici, o il richiedere la compilazione di moduli complessi (quando poi una qualsiasi opposizione viene in realtà approvata in 50 secondi), sono tutti indicatori di una violazione del principio di “*correttezza*”.

La mancanza di informazioni adeguate ai sensi degli articoli 12 e 13 GDPR (vedi sotto) porta anche a una violazione dell'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), GDPR.

2.6.2. Limitazione della finalità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 4

Come già evidenziato al punto 2.3.1 sopra, Meta non menziona alcuno "scopo specifico" per il trattamento dei dati personali effettuato tramite "tecnologia di intelligenza artificiale", ma cerca invece di fare di uno specifico mezzo di trattamento stesso la "finalità".

Anche se una tecnologia per il trattamento dei dati fosse una "finalità specifica", non potrebbe mai essere una finalità compatibile con l'articolo 6, paragrafo 4, GDPR, poiché potrebbe essere utilizzata per altri scopi del tutto indipendenti (vedi esempi sopra al punto 1.3.2). L'utilizzo per un "qualsiasi scopo" non può, per definizione, limitarsi ai soli scopi "compatibili". Inoltre, per l'interessato non era prevedibile nemmeno il trattamento per tali altre finalità.

In base ai criteri elencati nell'articolo 6, paragrafo 4, GDPR, è chiaro che il trattamento dei dati personali, condivisi dagli utenti di Meta, per la finalità di "*tecnologia di intelligenza artificiale*" non è compatibile con le finalità iniziali (cioè la fornitura di un servizio di social network):

- non esiste alcun collegamento tra questa finalità iniziale e la finalità dell'ulteriore trattamento previsto. L'uso prospettato dei dati personali per l'allenamento dei modelli di intelligenza artificiale non è dovuto ad alcun collegamento con la finalità iniziale, ma al fatto che tale allenamento necessita di grandi quantità di dati, che Meta possiede e vuole poter utilizzare;
- il contesto in cui i dati personali sono stati raccolti è in contraddizione con la possibilità di utilizzo per l'ulteriore trattamento pianificato da Meta. Inizialmente, le informazioni venivano condivise sulle piattaforme di Meta al fine di partecipare al social network fornito da Meta e condividere informazioni con determinate persone. Il reclamante, e sicuramente anche altri utenti di Meta, non avevano previsto che queste informazioni sarebbero state poi utilizzate per sviluppare modelli di intelligenza artificiale per un qualsiasi tipo di applicazione futura non meglio precisata;
- anche la natura dei dati personali, in particolare il fatto che vengano trattate categorie particolari di dati personali, non rende possibile sostenere la compatibilità con il trattamento a fini di formazione dei modelli AI;
- il reclamante può solo fare congetture sull'esistenza di eventuali garanzie adeguate. Spetterà a Meta dimostrare nel procedimento in corso se tali garanzie sussistono. In ogni caso, anche se tali garanzie esistessero, rimane valido il fatto che, nel complesso, il trattamento successivo è incompatibile con il trattamento iniziale.

Poiché un test di compatibilità ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, GDPR mostra un'incompatibilità tra lo scopo iniziale e l'ulteriore trattamento per l'allenamento di una

futura e non specificata "tecnologia di intelligenza artificiale", Meta non può basare l'ulteriore trattamento su un interesse legittimo (anche se esistesse un interesse legittimo, circostanza contestata nel presente reclamo). Invece, Meta dovrebbe ottenere il consenso dell'interessato, qualora desideri utilizzare i dati per l'ulteriore trattamento previsto.

Nel complesso, Meta viola chiaramente il principio di limitazione delle finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), GDPR.

2.6.3. Minimizzazione dei dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)

Come già evidenziato dai punti da 1.3.1 a 1.3.3, Meta non limita in alcun modo il trattamento dei dati personali (ambito, fonti, tipologie di dati o limiti temporali). A parte i messaggi privati con altri individui, tutti i dati personali verranno inseriti nei sistemi di intelligenza artificiale. Non vi è inoltre alcuna limitazione mediante anonimizzazione, pseudonimizzazione o altre tecnologie di protezione della privacy.

In tal modo Meta viola anche il principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) GDPR.

2.6.4. Esattezza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

Notiamo inoltre che i sistemi di intelligenza artificiale hanno ancora un tasso di precisione molto basso.³² Sebbene le immagini generate dall'intelligenza artificiale di persone con quattro dita possano essere tollerabili, informazioni imprecise su un individuo possono causare gravi danni. È probabile che dati relativi a un interessato producano regolarmente risultati falsi, il che probabilmente violerà l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), GDPR.

2.6.5. Limitazione della conservazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e)

Stando alle informazioni fornite Meta, quest'ultima prevede di trattare i dati personali inseriti nei suoi sistemi di intelligenza artificiale a tempo indeterminato. Ciò costituirebbe probabilmente un'ulteriore violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), GDPR.

2.6.6. Responsabilizzazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Come dimostrato ai punti da 1.4.2 a 1.4.3 sopra, Meta afferma di essere (i.) incapace di separare tra i dati personali che rientrano nel GDPR e i dati personali che non sono coperti dall'applicazione geografica della legge e (ii.) incapace di avere una "separazione netta" tra i dati personali per i quali Meta afferma di avere una base giuridica ai sensi dell'articolo

³² <https://noyb.eu/en/chatgpt-provides-false-information-about-people-and-openai-cant-correct-it>

6, paragrafo 1, lettera f), e i dati personali per i quali gli utenti si sono opposti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, GDPR.

Il ricorso a una base giuridica (così come il preteso “interesse legittimo”) richiede che la gestione di tale base giuridica sia operativamente possibile. Non essendo nemmeno in grado di attuare il bilanciamento (peraltro, in ogni caso, errato) previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR, Meta sta chiaramente violando anche l'articolo 5, paragrafo 2, GDPR.

2.7. Violazione dell'articolo 12 GDPR

Come mostrato dai punti da 1.2 a 1.7, Meta non fornisce informazioni in forma “concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile” ai sensi dell'articolo 12 GDPR, né informa il reclamante con “un linguaggio semplice e chiaro”. Al contrario, Meta tenta di nascondere le informazioni utilizzando design ingannevoli come evidenziato nelle sezioni da 1.6.1 a 1.6.6 del presente reclamo.

Inoltre, come discusso al punto 1.6, Meta tenta di dissuadere gli interessati dall'esercitare i propri diritti prevedendo una procedura complessa anziché permettere loro di opporsi “con un clic”. Meta agisce, in tal modo, in violazione dell'articolo 12, comma 2, che impone ai titolari del trattamento di “agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati”.

2.8. Violazione dell'articolo 13 GDPR

Come già evidente al punto 1.2, l'informativa sulla privacy di Meta viola l'articolo 13 GDPR, in quanto non include diversi elementi di questo articolo:

- Meta non informa il reclamante
- sullo scopo esatto del trattamento, ma si limita a citarne i mezzi tecnici (“tecnologia di intelligenza artificiale”). Tuttavia, la comunicazione delle finalità specifiche è obbligatoria ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c) GDPR;
- Meta avrebbe dovuto informare l'interessato dell'interesse legittimo che perseguiva nel trattamento, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), GDPR. Invece, la nuova informativa sulla privacy mette al corrente l'interessato, ancora una volta, solo con riferimento ai mezzi tecnici (“tecnologia di intelligenza artificiale”);
- in relazione agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e) GDPR di comunicare gli eventuali destinatari dei dati, Meta si limita a fare riferimento ad “terze parti” non meglio definite. Dato che questo termine comprende qualsiasi soggetto nel mondo intero, Meta non fornisce in realtà alcuna informazione;
- la nuova informativa sulla privacy di Meta non fornisce alcuna informazione sulla durata del trattamento né sui criteri utilizzati per determinarlo, come menzionato nella sezione 1.3.3 del reclamo, violando quindi l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), GDPR. Inoltre, Meta non informa il reclamante se i dati personali verranno “accantonati” e/o quando potrebbe essere implementato un nuovo LLM.

Meta agisce pertanto in violazione di molteplici elementi dell'articolo 13 GDPR.

2.9. Violazione degli articoli 17, paragrafo 1, lettera c), 19 e 21, paragrafo 1 GDPR

Come indicato sopra al punto 1.5, Meta ritiene che qualsiasi opposizione, o altro accertamento che i dati personali siano trattati senza una base giuridica, non porterebbe alla fine del trattamento all'interno di un sistema di intelligenza artificiale, quando i dati siano ormai già stati acquisiti.

Ciò è contrario al diritto alla cancellazione e ridurrebbe in generale i diritti concessi agli interessati dagli articoli 17 e 19 GDPR, nonché dall'articolo 21, paragrafo 1, GDPR, a un mero "diritto a non far trattare ulteriori dati".

Questo non è altro che un annuncio ufficiale di un'aperta violazione del GDPR.

2.10. Violazione dell'articolo 25 GDPR

Dalla documentazione fornita da Meta, sembra evidente che Meta non abbia adottato alcuna misura tecnica e organizzativa per:

- limitare il trattamento dei dati personali o l'impatto sui diritti fondamentali degli interessati (come un sistema di opt-in o impostazioni chiare per gli interessati),
- implementare nella pratica un approccio di minimizzazione dei dati,
- limitare il trattamento ai soli dati personali strettamente "necessari",
- limitare il trattamento ai dati personali anonimizzati o pseudonimizzati,

o comunque qualsiasi altra misura pubblicamente disponibile e applicabile. Facendo ciò, Meta ha anche violato i propri obblighi ai sensi dell'articolo 25 GDPR ("protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita") limitandosi a dichiarare come i dati di circa 4 miliardi di utenti in tutto il mondo³³ siano il "nuovo petrolio" per qualsiasi futura macchina di intelligenza artificiale.

³³ <https://www.statista.com/statistics/947869/facebook-product-mau/>

3. RICHIESTE

In base alle ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, nonché di qualsiasi altro fatto o argomento giuridico che possa emergere durante il procedimento, presentiamo le seguenti domande:

3.1. Doveri di agire

La CGUE ha ripetutamente affermato che le autorità di controllo hanno il dovere positivo di agire se vengono a conoscenza di una violazione del GDPR. Nella sentenza C-311/18 *Schrems II* la CGUE ha affermato al paragrafo 111:

“Ai fini della trattazione dei reclami presentati, l’articolo 58, paragrafo 1, del RGDP conferisce a ciascuna autorità di controllo significativi poteri di indagine. Siffatta autorità, ove, al termine della sua indagine, ritenga che l’interessato, i cui dati personali sono stati trasferiti verso un paese terzo, non goda in quest’ultimo di un livello di protezione adeguato, è tenuta, in applicazione del diritto dell’Unione, a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata, e ciò indipendentemente dall’origine o dalla natura di tale inadeguatezza. A tal fine, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l’autorità di controllo può adottare.”.

Nelle cause riunite C-26/22 e C-64/22 *SCHUFA* la CGUE ha inoltre sottolineato al paragrafo 57:

“Ai fini del trattamento dei reclami presentati, l’articolo 58, paragrafo 1, del RGDP conferisce a ciascuna autorità di controllo significativi poteri di indagine. Quando una siffatta autorità constata, al termine della sua indagine, una violazione delle disposizioni di tale regolamento, essa è tenuta a reagire in modo appropriato al fine di porre rimedio all’inadeguatezza constatata. A tal fine, l’articolo 58, paragrafo 2, di tale regolamento elenca le diverse misure correttive che l’autorità di controllo può adottare”.

Nella causa C-768/21 *Land Hessen*, l’AG ha inoltre affermato al paragrafo 82 del suo parere:

“[...] che l’autorità di controllo ha l’obbligo di intervenire quando constata una violazione dei dati personali in sede di esame di un reclamo. In particolare, essa è tenuta a definire la o le misure correttive più adeguate a porre rimedio alla violazione e far rispettare i diritti dell’interessato [...]”

Una conclusione analoga può essere tratta dal dovere generale delle autorità pubbliche di difendere i diritti fondamentali, come il diritto alla protezione dei dati di cui all’articolo 8 della Carta. Non vi è quindi dubbio che qualsiasi autorità di controllo abbia il dovere di intervenire in questo caso.

3.2. Indagine ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1 GDPR

Dato che alcuni dettagli del trattamento di Meta non sono chiari, con la presente chiediamo un'indagine completa, utilizzando tutti i poteri previsti dall'articolo 58, paragrafo 1, GDPR, indagine che dovrebbe includere almeno i seguenti passaggi:

- chiarimento della concreta “tecnologia di intelligenza artificiale” che verrà utilizzata;
- chiarimento dei dati personali che verranno inseriti in tali sistemi;
- chiarimento su come Meta intenda separare i dati personali UE/SEE, i dati che rientrano nell'articolo 9 GDPR e i dati per i quali gli utenti hanno esercitato la scelta (opt-in o opt-out) dai dati degli interessati che hanno preso la decisione opposta;
- chiarimento sulle opzioni per esercitare il “diritto all’oblio” ai sensi dell’articolo 17 GDPR, ma anche altri diritti sanciti dal GDPR (come il diritto di accesso o rettifica), una volta che i dati personali vengono inseriti in tali sistemi;
- richiedere qualsiasi valutazione del "legittimo interesse" che Meta potrebbe aver condotto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), GDPR;
- richiedere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 GDPR (che, in precedenza, consisteva solo di quattro (!) pagine);³⁴
- richiedere la documentazione di qualsiasi valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 GDPR che Meta avrebbe dovuto produrre in relazione a questi sistemi.

3.3. Blocco preliminare del trattamento ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, GDPR e procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66 GDPR

Date le circostanze eccezionali di questo caso (vedi sotto), chiediamo di imporre, tramite la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66, paragrafi 1, 2 e 3 GDPR, un'interruzione preventiva di qualsiasi attività di trattamento:

3.3.1. Urgenza basata sull'incombente inizio del trattamento e sulla sua irreversibilità

Come indicato al punto 1.2, Meta sembra determinata a iniziare a utilizzare i dati personali del reclamante per alcuni tipi di tecnologia di intelligenza artificiale a partire da mercoledì 26.06.2024, quindi in meno di tre settimane.

Come ulteriormente dettagliato al punto 1.5, Meta è del parere che gli interessati non possano (effettivamente e completamente) opporsi all'inserimento dei loro dati nei sistemi di intelligenza artificiale dopo il 26.06.2024, poiché eventuali obiezioni di questo tipo si applicherebbero solo "*pro futuro*", il che sembra significare che i dati personali, una volta inseriti in un sistema di intelligenza artificiale, non possono essere “dimenticati” o “disimparati”, contrariamente ai requisiti fissati dal GDPR agli articoli 17(1)(c), 18(1) e 21(1). In altre parole, Meta dice che non ci sarà alcuna “via d’uscita” per i dati il cui trattamento sia già iniziato.

³⁴ <https://noyb.eu/geo/AR3/ROPA%20of%20Facebook%20bk.pdf>

Inoltre, il fatto che tutti i dati personali di oltre 400 milioni di persone interessate possano essere trattati illegalmente è un ulteriore fattore che costituisce una “circostanza eccezionale”.

3.3.2. Insussistenza di un pericolo imminente per Meta e limitazione a tre mesi della misura d’urgenza

D’altro canto, un’interruzione preliminare dei trattamenti equivarrebbe semplicemente a un “ritardo” delle operazioni di trattamento – qualora le autorità di controllo possano successivamente (contrariamente alla tesi sostenuta in giurisprudenza) ritenere che l’approccio di Meta fosse in realtà conforme alla legge.

Secondo l’articolo 66, paragrafo 1, GDPR, qualsiasi misura d’urgenza è inoltre limitata a tre mesi, termine che consentirebbe a Meta di spiegare come questo approccio sia legale.

3.3.3. Improbabilità di un intervento da parte dell'autorità di controllo irlandese

Dato che:

- Meta ha concordato questo approccio con l’Autorità di controllo irlandese (vedi 1.1);
- l’Autorità di controllo irlandese ha precedentemente stipulato accordi “riservati” dietro le quinte con Meta;³⁵
- l’Autorità di controllo irlandese e Meta stanno attualmente facendo causa all’EDPB per l’applicazione dell’articolo 9 GDPR ai dati personali su Facebook (vedi 1.1);
- la precedente necessità di emanare la decisione vincolante d’urgenza EDPB 01/2021 e la decisione vincolante d’urgenza 01/2023 nei confronti dell’Autorità di controllo irlandese sul trattamento da parte di Meta e
- il fatto che l’Autorità di controllo irlandese abbia ormai un track record di 8 casi in cui l’EDPB ha dovuto costringerla a rispettare i suoi obblighi statuari,

non riteniamo realistico che l’Autorità di controllo irlandese adotti misure adeguate per proteggere i dati personali di circa 400 milioni di persone.

Sebbene dopo sei anni di inazione da parte dell’Autorità di controllo irlandese ciò non possa essere visto come una “circostanza eccezionale” nell’ambito dell’*enforcement* del GDPR, riteniamo che il significato di “eccezionale” debba essere letto in modo oggettivo e non possa essere diluito dalle estreme (in)azioni di un’autorità di vigilanza.

³⁵ <https://noyb.eu/it/just-eu-55-million-whatsapp-dpc-finally-gives-finger-edpb>

3.4. Poteri correttivi ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, GDPR

Ancor prima che qualsiasi indagine possa giungere a una conclusione definitiva, al fine di garantire che Meta non prosegua il trattamento in nessun modo, invitiamo l'Autorità ad adottare immediatamente misure provvisorie (o far sì che l'Autorità di controllo capofila adotti tali misure tramite gli articoli da 60 a 62 GDPR), incluse ma non limitate a:

- emettere immediatamente un avvertimento ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), GDPR, evidenziando l'illegittimità del trattamento previsto;
- ordinare a Meta di interrompere il trattamento dei dati personali degli utenti interessati per scopi di intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettere d) e f), GDPR.

3.5. Sanzioni

Precisiamo che le violazioni da parte di Meta degli articoli 5, paragrafi 1 e 2, 6, paragrafo 1, 9, paragrafo 1, 12, paragrafi 1 e 2, 13, paragrafi 1 e 2, 17, paragrafo 1, lettera c), 18(1)(d), 21(1) e 25 GDPR costituiscono nel complesso una chiara violazione intenzionale delle norme vigenti, soprattutto alla luce del lungo elenco di precedenti decisioni della CGUE, dell'EDPB e delle autorità di controllo. Ricordiamo che l'articolo 83, paragrafo 1, GDPR richiede che le Autorità di controllo irroghino sanzioni “*effettive, proporzionate e dissuasive*”.